

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1865

PRESIDENZA DELL'AVV. ZACCHERONI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Ozioni — Riassunto del presidente sulla verifica delle elezioni, e istanza circa la nomina dell'ufficio di Presidenza — Osservazioni dei deputati Di San Donato, Panattoni, Pissavini, Cadolini e Guerrieri — Si passa all'ordine del giorno — Congedo al deputato Zuppetta — Convalidamento di elezioni — Nuova relazione e rettificazione su quella di Milazzo — Osservazioni dei deputati Mellana e Boggio, e chiarimenti dei deputati Ercole ed Ara — È annullata l'elezione — Quella di Sessa, in seguito ad alcune osservazioni dei deputati Di San Donato, Spaventa, Avitabile, relatore, Ricciardi, Pissavini e Negrotto, è sospesa — Annullamento di quelle di Pistoia città, e di Pescina — È approvata un'inchiesta su quella di Soresina, ad istanza del deputato Bargoni, in appoggio di proteste — Relazione sopra quella di Naso, e proposta di proclamazione del deputato Basile — Opposizione del deputato Lazzaro, e parole in favore, dei deputati Sanguinetti, De Luca, relatore, e Salaris — Le conclusioni sono approvate — Convalidamento di altre due elezioni, e annullamento di quella di Mistretta.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

MANCINI GEROLAMO, segretario iunior, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. A tenore della deliberazione presa ieri dalla Camera, si procederà ora all'appello nominale.

OZIONI.

RICCIARDI. Ho l'incarico dal nostro onorevole collega Liborio Romano, di dichiarare in suo nome, che, eletto nei due collegi di Tricase e del Mercato di Napoli, opta per quest'ultimo.

PRESIDENTE. Il deputato De Capitani eletto nei due collegi: primo di Como e secondo di Brivio, opta per il primo di Como.

Il deputato Catucci dichiara per telegramma che, eletto dai collegi di Bitonto e di Atripalda, opta per Bitonto.

Il deputato Silvio Spaventa dichiara che, eletto nei due collegi di Atessa e Montecorvino, opta per quello di Atessa.

Il deputato Brunetti eletto nei due collegi di Manduria e di Brindisi, opta per quello di Brindisi.

(**FARINI**, segretario iunior, fa l'appello nominale.)

PROPOSTA DI FISSARE IL GIORNO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE. Prima che si riprendano i lavori della verifica dei poteri, mi permetterà la Camera un

cenno riassuntivo di quello che si è fatto sopra tale argomento.

I collegi elettorali, come ognuno sa, sono 443: le elezioni convalidate sono 344, le annullate 14; le inchieste 2; rimangono da esaminarsi 83 elezioni, 73 di queste trovansi negli uffici; 8 saranno ad essi trasmesse; per tal guisa non rimarranno che due elezioni, i cui atti elettorali non sono ancora pervenuti.

In questo stato di cose, parmi che io possa indicare per l'elezione dell'ufficio definitivo della presidenza il giorno di sabato, o al più tardi quello di lunedì. (*Movimenti in senso diverso*)

Io credo che sia necessario di stabilire il giorno per tale elezione, perchè molti essendo gli assenti, così ne resteranno avvertiti, e potranno trovarsi presenti alla Camera per procedere a quella votazione.

DI SAN DONATO. Io credo che non possa fissarsi sin d'oggi il giorno per l'elezione del nostro presidente e per la costituzione dell'ufficio definitivo.

Come l'onorevole presidente osservava, mancano ancora 83 elezioni a convalidarsi: or io non credo che l'ufficio presidenziale possa divenire alla sua costituzione senza che siano riferite tutte le operazioni elettorali.

Questa proposta del presidente, a mio avviso, potrà almeno servire d'eccitamento agli uffici perchè propongano sollecitamente le relazioni delle rimanenti elezioni, ma io non credo, e lo ripeto, che noi possiamo sin d'oggi stabilire il giorno per costituire il nostro ufficio presidenziale.

PANATTONI. Avuto riguardo a che sono assenti molti dei nostri colleghi, e che alcuni al sabato si assentano,

io proporrei che si stabilisse che quest'elezione non avrà luogo prima di lunedì, perchè è il giorno nel quale più probabilmente la Camera potrà trovarsi numerosa.

PISSAVINI. Pregherei l'onorevole presidente a star fermo nella sua proposta tendente a precisare preventivamente il giorno dell'elezione definitiva del Seggio presidenziale.

Parmi, a mio avviso, essere non solo opportuno, ma utile che la Camera stabilisca *a priori* questo giorno, onde ad una votazione a cui ben a ragione si annette la massima importanza, possano trovarsi presenti molti fra quei deputati che non fecero ancora atto di presenza alla Camera, benchè la loro elezione sia già stata convalidata.

Ripiglio quindi per conto mio la proposta fatta dall'onorevole presidente quando l'avesse abbandonata, e prego la Camera a voler istabilire per lunedì prossimo la nomina del Seggio presidenziale.

CADOLINI. Io mi oppongo alla proposta dell'onorevole presidente sostenuta dal preopinante.

A me sembra che fino a tanto che la Camera non abbia verificato tutte le elezioni, ad eccezione di quelle sulle quali abbia provveduto con voto sospensivo, non si può pensare alla nomina del Seggio.

Non saprei perchè si abbia oggi a fissare il giorno di questa nomina, mentre vi sono ancora 83 elezioni a verificarsi, mentre ciò non si fece il primo giorno della riunione della Camera. Sotto questo riguardo non vi ha differenza tra oggi ed il giorno in cui cominciammo i nostri lavori.

Io perciò mi oppongo assolutamente alla proposta del signor presidente. Piuttosto lo pregherei a non sollevare queste questioni incidentali, ed a lasciare che le cose procedano avanti come hanno proceduto fin qui, tanto più che gli uffici non lasciarono mancare la materia per occuparci nelle nostre sedute.

DI SAN DONATO. Io voleva parlare nel senso dell'onorevole Cadolini, ma per tagliare corto, mi permetterei di proporre l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta dell'onorevole nostro presidente.

GUERRIERI GONZAGA. Consultando i precedenti della passata Legislatura, io ho trovato che la nomina del Seggio venne fatta non già dopo la convalidazione di tutti i poteri come disse l'onorevole Cadolini, ma mentre rimanevano ancora trenta elezioni a verificarsi, e si continuò poscia la verifica dei poteri quando il Seggio era già costituito.

Non voglio con questo che si intenda che quanto è succeduto nelle altre Legislature debba far legge, ma ho voluto accennare a questo precedente, perchè mi pare che debba influire sulla deliberazione che la Camera sta oggi per prendere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice essendo stato proposto, lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

CONGEDO AL DEPUTATO ZUPPETTA.

ZUPPETTA. Parrà non che strano, scandaloso che io arrivato appena, mi faccia a domandare un congedo: mi si permetta perciò una spiegazione. Travagliato da congestione della corioide con iperenia della retina, e con infiltramento incipiente nella pupilla e nella retina stessa, io ho bisogno di pronta e lunga cura per evitare la completa cecità ed anche per allontanare lo spettacolo di un altro Belisario nella famiglia degli uomini del pensiero.

E come questa cura domanda sopra tutto riposo di mente, così io prego la Camera di accordarmi un congedo di tre mesi; che se tutti gli spedienti risulteranno vani ed inefficaci, darò le mie demissioni, tenendomi come trapassato alla vita parlamentare; e rassegnato io ringrazierò Iddio colle bibliche parole: Tu mi concedesti la vista: tu me ne privasti: sia sempre lodato il tuo santissimo nome. (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, questo congedo s'intende accordato.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA VERIFICA DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della verifica dei nostri poteri.

BERTEA, relatore. In nome del III ufficio ho l'onore di riferire sopra l'elezione del collegio di Corleone.

Questo collegio si compone di 9 sezioni: Corleone, Roccamena, Mezzoioso, Piana de' Greci, Marinea, San Cipirello, Villafrati, San Giuseppe Jato e Bancina.

Gl'iscritti sono in numero di 563. I votanti al primo scrutinio 427. Il professore Federico Napoli ebbe 142 voti; Corvaia avvocato Giuseppe 83; Civinini Giuseppe 60; Morello Paolo 73; Messineo Pietro 48; dispersi 31.

Nessuno dei candidati avendo riportato il terzo dei voti degli iscritti, e la metà dei voti dei presenti, si procedette al ballottaggio.

Nella votazione di ballottaggio intervennero 393 elettori. Il professore Federico Napoli ebbe voti 266; l'avvocato Corvaia 116; 11 furono dichiarati nulli.

Il professore Napoli fu quindi dall'ufficio principale proclamato deputato.

Qui per verità la mia relazione dovrebbe essere troncata, poichè, sebbene l'ufficio abbia in quest'elezione constatate alcune circostanze di fatto, fu però l'ufficio stesso unanime nel riconoscere che le medesime non potevano assolutamente avere alcuna influenza sull'esito della votazione; tuttavia a me, come relatore del III ufficio, incombe più speciale e più rigoroso dovere di segnare per filo e per segno tutte le condizioni dell'elezione, affinchè non si rinnovi altra volta quella di-

chiarazione di minor diligenza che al III ufficio è già stata applicata.

Nell'esame di quest'elezione, come già dissi, l'ufficio III constatò:

1° Che mancava il verbale dell'ufficio provvisorio della sezione di Roccamena;

2° Che nel computo generale dei voti del primo scrutinio non si era tenuto conto di 27 voti dati nella sezione di Roccamena, perchè l'elezione era ivi seguita non già sulle liste elettorali politiche, ma bensì sulla lista amministrativa, nella quale figuravano 27 elettori, mentre gli elettori della lista politica non erano che in numero di 6;

3° Che gli elettori di una frazione di sezione, cioè gli elettori di Santa Cristina, i quali erano stati con regio decreto ed a termini dell'articolo 64 della legge elettorale, aggregati alla sezione di Piana de' Greci, non vennero ammessi alla votazione del primo scrutinio, perchè, sebbene fosse già stato per telegrafo annunciato il relativo decreto reale, tuttavia la lista degli elettori non era ancora pervenuta alla sezione di Piana de' Greci; cosicchè i tre elettori di Santa Cristina furono dall'ufficio della sezione di Piana de' Greci respinti dalla votazione;

4° Si osservò che nella sezione di Bancina non aveva potuto aver luogo nè la formazione dell'ufficio provvisorio, nè quindi la votazione di primo scrutinio, e ciò perchè questa sezione composta di 16 elettori diede l'intervento di soli quattro, i quali non riconoscendosi autorizzati a ricostituire l'ufficio, si ritirarono;

5° Si constatò che gli elettori di Cefala Diana, altra frazione d'altra sezione, composta di quattro elettori, avendo chiesto a loro volta d'essere aggregati per decreto reale alla sezione di Villafrati, e questa loro domanda non essendo in tempo stata accolta, non vennero alla votazione.

6° Finalmente nella sezione di Mezzoiuso si constatò come fossero stati ammessi due elettori che appartenevano alla frazione di Godreno.

Ma esaminate tutte queste circostanze di fatto, risulta evidente che, comunque si volesse applicare all'uno od all'altro dei concorrenti nella prima votazione la somma dei voti degli elettori che per una ragione o per l'altra non poterono prender parte alla votazione, non ne vien meno la necessità del ballottaggio, il quale, secondo l'avviso del terzo ufficio, fu debitamente proclamato.

Nel ballottaggio si verificarono alcune altre circostanze, le quali meno delle prime potevano reagire sul merito della votazione; tuttavia è sempre mio debito analizzarle.

Si constatò primieramente che la sezione di Mezzoiuso, nella seconda votazione rinnovò l'ufficio provvisorio, mentre, come sa la Camera, è dalla legge stabilito che l'ufficio provvisorio sia costituito alla prima votazione e non già nello scrutinio di ballottaggio; ma

non credette l'ufficio III che ciò possa indurre a nullità: non già che in modo assoluto si debba ritenere sempre, che la rinnovazione dell'ufficio provvisorio non possa indurre nullità, ma perchè nel caso concreto non emerse alcuna circostanza la quale potesse indurre il sospetto che questo rinnovamento d'ufficio fosse stato determinato da qualche broglio, da qualche misura meno onesta.

L'ufficio III ritiene che ciò non avesse prodotto sull'elezione alcun particolare effetto, e quindi non si arrestò ad alcuna speciale considerazione in proposito.

In secondo luogo si avvertì che il verbale della sezione di Villafrati non era stato recato alla sezione principale dal presidente di quella sezione, ma era stato spedito accompagnato da lettera di quel sindaco. Già la Camera ebbe ripetutamente colle sue decisioni a dichiarare che, sebbene sia desiderabile che i presidenti adempiano esattamente al proprio dovere, tuttavia non poteva tale circostanza indurre nullità nelle elezioni, semprechè vi fosse la certezza che il verbale spedito per mezzo sicuro giungesse integro alla sezione principale; nel caso particolare poi non potrebbero nè punto nè poco censurarsi il presidente e gli scrutatori della sezione secondaria di Villafrati, in quanto consta per dichiarazione dello stesso sindaco come i medesimi si trovassero in età piuttosto avanzata che loro scongiassero d'avventurarsi alla distanza tra la sede dell'ufficio principale e la sezione secondaria di quel collegio.

Finalmente nel computo generale, ossia nello scrutinio di ballottaggio l'ufficio principale non tenne conto di sei voti dati nella sezione di Bancina, perchè in quella sezione si era proceduto al ballottaggio non già nel giorno 29, ma nel giorno 27, vale a dire due giorni prima di quello fissato per decreto reale.

Tutte queste sottrazioni, che così le chiamerò, tutte queste diminuzioni di voti che l'ufficio principale credette di fare, sarebbero tutte a danno speciale dell'eletto signor Napoli, e quindi la Camera deve ritenere, che se l'ufficio III non esitò a pronunciarsi per la convalidazione di quest'elezione, tanto meno avrebbe esitato quando avesse dovuto portare il suo esame e risolvere in senso favorevole al candidato le dichiarazioni che dai rispettivi uffici elettorali erano state fatte. Io quindi ho senz'altro debito di proporre alla Camera in nome del III ufficio la convalidazione dell'elezione del signor Federico Napoli a deputato del collegio di Corleone.

(È approvata.)

BRIGANTI BELLINI BELLINO. Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Cassino, già San Germano, il quale ha eletto a deputato il signor Alfonso Visocchi.

Il collegio di Cassino è composto di tre sezioni, cioè Cassino, Atina e Cervaro.

Gli elettori iscritti sono 726; i votanti nel primo scrutinio furono 418.

Di questi, 219 voti furono dati al signor Alfonso Visocchi; 160 al signor Giovanni De Filippo; gli altri voti andarono dispersi.

Non avendo nessuno dei candidati riportato il numero dei voti richiesto dalla legge, si passò al ballottaggio, nel quale 317 voti vennero dati al signor Alfonso Visocchi, e 194 al signor De Filippo. Per conseguenza il primo fu proclamato deputato.

Le operazioni non presentano irregolarità: l'ufficio avendo esaminato le schede contestate e che furono rimesse insieme al verbale, ha trovato che nella sezione di Cassino alcune schede che sono state giudicate da quel Seggio come dovendosi attribuire al signor Giovanni De Filippo, non avrebbero a senso dell'ufficio dovuto esserlo, mentre non presentano quei caratteri di chiarezza che la legge richiede. Peraltro, siccome queste schede, ancorchè fossero state annullate, non avrebbero portato alcuna alterazione nella proporzione in cui i voti si sono distribuiti tra i candidati, e altresì perchè queste siano state attribuite al candidato soccombente, il quale ha avuto il massimo favore in quella sezione, ha creduto di non doversene tenere nessun conto.

Si è ritrovato ancora nel verbale della stessa sezione di Cassino che cinque elettori i quali si sono presentati per dare il loro voto sono stati respinti dal Seggio perchè analfabeti, quantunque fossero stati iscritti nelle liste elettorali fin dal 1860.

Nessuna protesta però venne fatta, anzi sta registrato nel verbale che il Seggio prese questa risoluzione all'unanimità. Per altro nella votazione di ballottaggio uno degli scrutatori, che prima aveva preso parte a quest'unanime deliberazione, ha cambiato avviso, ed emise un'opinione contraria.

L'ufficio nel nome del quale ho l'onore di riferire, ha creduto che non si dovesse tener conto di questa irregolarità, perchè i voti di questi cinque elettori non avrebbero portato nessuna alterazione al risultato della votazione, nè poteva d'altronde supporre che si fosse usato parzialità in favore dell'eletto, giacchè nella sezione di Cassino la grandissima maggioranza, per non dire la quasi totalità dei voti, fu data all'onorevole De Filippo che fu il candidato soccombente: perciò se si volessero interamente annullare le operazioni di quella sezione, il signor Visocchi sarebbe riuscito eletto ad una maggioranza anche più prevalente.

Per conseguenza in nome del IV ufficio ho l'onore di proporre alla Camera di convalidare l'elezione del signor Visocchi.

RICCIARDI, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Nola.

Questo collegio si divide in quattro sezioni, con 914 elettori iscritti. I votanti al primo scrutinio furono 489; al secondo 630.

Rossi Michele ebbe al primo scrutinio 248 voti, al secondo 423; Cicconi Antonio nel primo scrutinio 191,

nel secondo 200. I rimanenti voti andarono dispersi fra vari altri candidati.

Nel primo scrutinio della sezione di Nola il diritto al voto fu contestato dall'elettore Gioacchino Falciani all'elettore Michele Simonello, perchè costui non seppe scrivere il proprio nome. Ma l'ufficio considerando che il Simonello trovavasi iscritto nella lista, e che questa era oramai inalterabile, respinse il richiamo ed ammise il Simonello a votare.

Nella sezione di Saviano il giorno 22 ottobre sorse contestazione se si dovessero o no attribuire al Rossi tre schede, in cui era scritto *Domenico De Rosa, Michele La Rossa e Michele La Rosa*. L'ufficio credette doverle attribuire a persone diverse, e non a Michele Rossi.

Il giorno 29 sorse una questione più grave. Nella sezione di Saviano l'elettore Pasquale Simonello denunciò all'ufficio la maggior parte delle schede essere scritte dalla medesima mano. Esaminate le schede, si verificò che realmente 54 schede sembravano scritte dalla stessa persona, quindi l'ufficio, dopo averle vidimate, le suggellò e le unì al verbale.

Avendo l'ufficio IV esaminate queste schede, si è convinto che 32 schede sono uscite evidentemente dalla medesima mano; quanto alle altre, sembrano scritte da due o tre mani diverse. Ad ogni modo, anche detraendo queste 54 schede, il signor Rossi ha sempre un numero di voti superiore a quelli dati al suo competitore. Diffatti detraendo questi 54 voti ai 443 che ottenne il signor Rossi, anzi togliendogli tutti i suffragi che ottenne nella sezione di Saviano, e che ammontano a 142, gli resterebbero ancora 281 voti, cioè 81 di più di quelli ottenuti dal Ciccone.

Per queste ragioni l'ufficio IV vi propone la convalidazione dell'elezione di Nola in persona del signor Michele Rossi.

(È approvata.)

Lo stesso ufficio IV ha l'onore di proporvi per mio mezzo la convalidazione dell'elezione del collegio di San Severo, in persona del signor Luigi Zuppetta.

Gli elettori iscritti in questo collegio sommano ad 824; votarono nel primo scrutinio 572; nel secondo 614. Il signor Luigi Zuppetta ebbesi nel primo scrutinio voti 246, nel secondo 387; D'Ambrosio Vincenzo nel primo scrutinio 170, nel secondo 220; il signor Francesco De Sanctis nel primo scrutinio 97, nessuno nel secondo; il signor marchese Avitabile Michele nel primo scrutinio 28: voti dispersi nel primo scrutinio 28, nulli nello stesso 3, nel secondo scrutinio 7. Nel ballottaggio del 29 ottobre seguito tra Zuppetta e Di Ambrosio, il primo avendo ottenuto 387 voti, mentre il secondo non ne ebbe che 220, il signor Zuppetta fu proclamato deputato. Tutto procedette regolarmente, e non esiste protesta di sorta alcuna: notasi solo nel verbale del giorno 22 ottobre dell'ufficio centrale di San Severo che gli elettori Domenico Funnarelli, Luigi

Mazzilli fu Raffaele, Sigismondo Magnati, Giacomo Verrina e Vincenzo Verrina furono ammessi a votare, comechè depennati dalla lista mediante decreto prefettoriale del 13 ottobre, per aver egli prodotto appello contro il detto decreto, il che ne sospendeva gli effetti.

L'ufficio IV quindi vi propone la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di San Severo in persona di Luigi Zuppetta.

(L'elezione è approvata.)

MUSMECI, relatore. Riferisco sull'elezione del collegio d'Avigliana.

Questo collegio è composto di quattro sezioni. Gli elettori iscritti sono 800.

Nella prima votazione ottenne 601 voti il cavaliere Felice Genero.

Tutte le operazioni sono regolari, ed essendosi verificate le condizioni volute dall'articolo 91 della legge elettorale, a primo scrutinio fu proclamato deputato il cavaliere Genero. A nome del V ufficio se ne domanda la convalidazione.

(È approvata.)

A nome dello stesso ufficio V si domanda la convalidazione dell'elezione dell'onorevole Cordova a deputato del Collegio di Caltagirone.

Tutto è proceduto in regola al primo scrutinio, e non ci ha alcuna protesta; l'ufficio è stato unanime per la convalidazione.

(È convalidata.)

REVOCA DI PRECEDENTE DELIBERAZIONE E ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI MILAZZO.

DE FILIPPO, relatore. La Camera mi consentirà che io ritorni sull'elezione del collegio di Milazzo.

Incaricato dal relatore che aveva studiato le carte, e riferito all'ufficio, io ebbi l'onore in una delle passate tornate di proporre alla vostra approvazione la convalidazione dell'elezione di Milazzo nella persona del signor Agostino Bertani.

La sezione centrale di Milazzo aveva proclamato a deputato il signor conte Antonino Cumbo Borgia, malgrado che costui avesse avuto minori voti del Bertani, perocchè credette annullare circa duecento voti che nelle sezioni di Santa Lucia e di Valdina erano stati dati al detto Bertani.

Essendosi trovato illegale ed arbitrario questo annullamento di voti, la Camera approvò, come diceva, la proposta dell'ufficio, e convalidò l'elezione di Bertani annullando giustamente quella del Cumbo.

Io non mancai di riferire esattamente il numero dei votanti presenti, ed il numero degli elettori iscritti, e nel resoconto si troverà anche dichiarato il numero dei voti che ottenne l'Agostino Bertani e quello che conseguì il suo competitore.

Intanto dalla Segreteria della Camera venne fatta una

giusta osservanza e comunicata all'ufficio coi corrispondenti verbali.

Gli elettori presenti erano 697; dei voti dei quali, 318 ne ebbe l'Agostino Bertani, e 304 il suo competitore Cumbo.

Come vede la Camera, i 318 voti ottenuti dal Bertani non costituiscono la metà degli elettori presenti e votanti, ond'è che nella proclamazione del deputato Bertani vi fu un vero errore di calcolo, un vero errore materiale di fatto.

Non è malagevole comprendere come l'ufficio abbia potuto essere tratto in questo equivoco, quando si ponga mente che il commissario che ha riferito all'ufficio questa elezione ebbe a notare che il Cumbo Antonino, il quale aveva avuto 304 voti, fu dall'ufficio centrale proclamato deputato. Ciò naturalmente fece credere che il Bertani che ne aveva avuto 318, a maggior ragione potesse essere proclamato deputato, senza punto avvertire che il Cumbo Antonino si ritenne aver raggiunto la metà più uno dei voti, in quanto che l'ufficio definitivo aveva annullato circa 200 voti.

Epperò i votanti diminuiti di questa cifra e ridotti a meno di 500, i 384 voti ottenuti dal Cumbo erano sufficienti a farlo proclamare deputato. Il che non poteva più dirsi quando le cose ritornavano nel pristino stato, e bisognava ritenere i votanti quanti effettivamente furono, cioè 697.

Conosciuto questo fatto, com'è naturale, l'ufficio si è preoccupato del voto emesso in proposito dalla Camera, ed ebbe a discutere se mai dovesse ritenersi esservi già un giudicato indeclinabile, ovvero si potesse novellamente riferire alla Camera, trattandosi esclusivamente di un errore materiale di fatto, sul quale si può sempre rivenire.

Furono anche investigati i precedenti della Camera stessa, e si trovò che in altre circostanze, quando si è trattato di un mero errore materiale di fatto, essa è ritornata sopra una sua precedente deliberazione, e l'ha rievocata.

Perciò l'ufficio ad unanimità mi ha dato l'incarico di proporre alla Camera che, per le ragioni esposte, non essendovi alcun dubbio che si è caduti in un vero errore di calcolazione, come risulta dal resoconto medesimo, ove sono indicate le cifre partitamente degli elettori iscritti, dei votanti e del numero dei voti che ebbe ciascuno dei candidati, di proporre alla Camera che, rievocando la sua precedente deliberazione, annulli l'elezione del collegio di Milazzo.

Difatti che cosa avrebbe dovuto fare l'ufficio centrale allorchè ebbe innanzi per riassumerli tutti i verbali della sezione? L'ufficio centrale aveva questo compito. Erano 697 votanti. Dei candidati uno aveva ottenuto 318 voti, un altro 304.

Avrebbe dovuto ordinare il ballottaggio. Non avendolo ordinato, ed avendo invece proclamato arbitrariamente a deputato il signor Cumbo, violava aperta-

mente la legge, e rendeva radicalmente nulla l'elezione.

PRESIDENTE. Metto ai voti...

MELLANA. Domando la parola.

La questione non mi sembra così facile come afferma l'onorevole relatore.

Anzitutto io mi maraviglio come, se vi era opposizione a fare ad una deliberazione presa dalla Camera, questa non siasi presentata alla Camera stessa. Io non capisco come un ufficio possa arbitrarsi di ricevere direttamente delle opposizioni fatte ad una sentenza della Camera, e di riferire su di essa senza averne ricevuto il mandato.

Questo è il primo fatto del quale io credo non vi sia precedente nei nostri atti parlamentari.

Riguardo poi al fatto accennato dall'onorevole relatore, che cioè vi siano negli antecedenti della nostra Camera ragioni per ritornare sopra di un voto, io desidererei che cotesti fatti fossero specificati per poterli vedere meglio addentro. Per me non lo credo, giacchè se si commettesse il precedente accennato dall'onorevole relatore, ne avverrebbe che la Camera rinverrebbe sopra un suo voto.

Egli è bensì vero che possono nascere talvolta conseguenze dolorose quando si adotti francamente ed invariabilmente il principio che vuole lo Statuto, di non rinvenire sopra di un voto emesso; ma seguendo una contraria via, le tristi conseguenze sarebbero ancora molto più gravi. Io veramente non so rendermi ragione come, dopo che un collegio elettorale ha dichiarato uno per eletto, dopo che quest'operato dell'ufficio venne esaminato da una Giunta della Camera, la quale riconobbe giusto l'operato dell'ufficio...

Una voce. No! no!

MELLANA. Mi si fa un'osservazione per illuminarmi sulla prima decisione presa dalla Camera in una tornata in cui non era presente.

A me pare che siffatta osservazione venga a corroborare le mie argomentazioni.

Se ci fosse stata eguaglianza di giudizio fra l'ufficio elettorale e l'ufficio della Camera potrebbe darsi che essendovi stata nessuna contrarietà d'opinione, a tal uopo non si fosse fatta discussione, e quindi non avesse richiamato l'attenzione dei deputati: ma quando appunto vi fu divergenza, la Camera avendo accettate le conclusioni del suo ufficio anzichè quelle del Seggio elettorale, vuol dire che ha emesso un giudizio, sul quale essa, a tenore dello Statuto, non può rinvenire.

Ora per quanto possa essere incresevole che possa succedere che segga in questo recinto persona che forse avrebbe dovuto passare per un ballottaggio, anzi che essere accolta nel primo scrutinio, io ritengo che sia minore questo male, anzichè correre quello gravissimo che la Camera possa rinvenire sul suo giudizio.

ERCOLE. Sono ben lieto di soddisfare alla domanda dell'onorevole Mellana.

L'onorevole Mellana domandava quali erano i precedenti della Camera in ordine all'argomento di cui è questione.

Se mi si permette, dirò io all'onorevole Mellana quali sono i precedenti della Camera.

Nelle tornate 14 gennaio e 5 dicembre 1848, nelle elezioni Perrone, Tecchio e Giriodi, trattandosi di errore materiale di calcoli, la Camera avendo riconosciuto che la sua precedente deliberazione ebbe appunto per base un errore materiale di calcoli, senza esitare, revocò quella deliberazione erronea.

Se si trattasse di una mera questione di fatto, capisco che allora la Camera pronuncia come un giuri; se si trattasse di condizioni legali di eleggibilità, la Camera pronuncia come tribunale in forza dell'articolo 60 dello Statuto, e non può più revocare la sua deliberazione, ma qui si tratta di una decisione presa in base a un errore materiale di calcolo; dunque non vi è dubbio, che stando ai precedenti della Camera, la medesima può benissimo rinvocare la sua precedente deliberazione, senza ledere il diritto di chicchessia, anzi la nostra nuova deliberazione è conforme alla ragione.

MELLANA. Domando ancora una spiegazione all'onorevole Ercole.

Ho chiesto che mi s'indicassero fatti, ed egli mi ha citato dei nomi. Ho domandato se, riconosciutosi relativamente ad una persona un fatto che prima non si conosceva, si sia presa una deliberazione del genere di quella che ci si propone. L'onorevole Ercole non m'ha detto se sia avvenuto che la Camera dopo aver giudicato fra l'operato del Seggio elettorale e quello del proprio ufficio sia rivenuta sulla propria deliberazione, cosa che in simile circostanza non credo ch'ella possa fare.

ARA. L'onorevole mio amico Mellana ha fatto un appunto all'ufficio al quale appartengo, quasi che il medesimo si sia arrogato il diritto di portare alla Camera una questione per la quale non avea mandato. Ora l'ufficio al quale appartengo ha dovuto occuparsi della questione che riguarda la presente elezione. Dalla Presidenza della Camera gli venne fatto conoscere l'errore in cui era incorso nel valutare i voti, quando in una scorsa tornata propose alla Camera la nomina a deputato dell'onorevole Bertani. In allora io non era presente all'ufficio, ma, da quanto pare, l'ufficio è partito dalla base che essendo stato proclamato deputato con 305 voti il competitore dell'onorevole Bertani, doveva invece essere proclamato deputato l'onorevole Bertani perchè avea riportato 318 voti; ma l'ufficio non pose mente che il primo, sebbene avesse in suo favore il terzo degli elettori iscritti, non avea per sè oltre la metà dei votanti; i quali, se non erro, essendo 699, l'eletto dovea necessariamente ottenere 349 voti almeno invece di soli 318.

L'ufficio avendo riconosciuto quest'errore materiale

di calcolo, ha dovuto ritornare sul suo primo voto ed è venuto a sottoporre la questione alla Camera, e così non s'è arrogato alcun diritto; ma adempì al dovere, che esso avea, di cercare il mezzo di riparare lo sbaglio in cui la Camera, dietro proposta dello stesso ufficio, era incorsa.

In quanto alla questione che osti alla proposta dell'ufficio il giudicato della Camera, non divido l'opinione dell'onorevole Mellana, perchè, senza volere entrare nei dettagli delle precedenti deliberazioni prese dalla medesima nelle antiche Legislature, credo sia naturale che quando vi è errore di fatto, si debba e si possa sempre riparare. Questo dico unicamente perchè la Camera possa in questa circostanza dare il suo voto senza neppure cercare precedenti, bastando ad essa, per pronunciare un giudizio regolare e fondato, il partire dalla considerazione, che per essere deputato sia indispensabile l'aver i requisiti che lo Statuto richiede, cioè che abbia il terzo degli iscritti ed oltre la metà dei votanti.

BOGGIO. Domando la parola per fare una sola avvertenza.

PRESIDENTE. Parli.

BOGGIO. Se la questione non si fosse sollevata, io comprenderei che si potesse votare diversamente da quanto propone l'ufficio; ma ora che la questione si è agitata ed introdotta in Parlamento, che i nostri rendiconti, e che tutto il giornalismo constateranno questo fatto che il deputato di Milazzo da noi proclamato non ha avuto il terzo dei voti, io vi domando come sia possibile non correggere il nostro errore. Ditemi voi quale fra questi due partiti farebbe peggiore effetto sulla coscienza pubblica: il lasciare che eserciti l'ufficio di deputato colui che ora è pubblicamente constatato che non riunisce le condizioni richieste dalla legge; o il confessare che avendo noi sbagliato, ripariamo l'errore in cui siamo incorsi? Prego per questa considerazione la Camera a voler accogliere le conclusioni dell'ufficio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Chi è d'avviso di rinvocare la precedente deliberazione, annullando nello stesso tempo l'elezione di Milazzo, sorga.

(È annullata.)

ELEZIONE DI SESSA — SUO RINVIO ALL'UFFICIO.

AVITABILE, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera la elezione del collegio di Sessa in persona del marchese Giuseppe Pulce.

Gli elettori iscritti nel collegio di Sessa ascendono a 755. Nel 1° scrutinio votarono 376: i voti si divisero per 216 al marchese Giuseppe Pulce, 79 al professore Francesco De Sanctis; 45 all'avvocato Vin-

cenzo Derenzis; 26 voti dispersi su vari candidati, 10 voti nulli.

Non avendo alcuno dei candidati raggiunto il numero dei voti voluto dalla legge per poter essere proclamato deputato, è stato dichiarato il ballottaggio tra il marchese Giuseppe Pulce, con 216 voti, e il professore Francesco De Sanctis con voti 79.

Nello scrutinio di ballottaggio intervennero 355 elettori; 328 votarono per il marchese Pulce, 23 pel professore De Sanctis; 4 voti nulli.

Le operazioni tanto nel 1° che nel 2° scrutinio procederono regolarmente, senonchè nel primo scrutinio si è presentato un elettore e produsse un reclamo, dicendo che si procedeva sopra una lista illegale, perchè con ordinanza del prefetto erano stati cancellati nel giorno 18 ottobre 64 elettori, e che da questa determinazione erasi interposto appello.

L'ufficio rispose non poter tener conto se non delle sole liste presenti all'ufficio finchè una deliberazione dell'autorità competente non le riformi.

Le operazioni, come dissi, procederono regolari, ed il vostro ufficio tenendo presenti gli articoli 80 e 58 della legge elettorale, de'quali il primo dice che niuno è ammesso a votare se non è iscritto sulle liste, ovvero non si presenti provvisto di una decisione con cui si dichiara ch'esso fa parte di quel collegio o che dimostri di essere nel caso dell'articolo 58, ed il secondo, che l'esecuzione di una cancellazione sulla lista è sospesa dall'appello, e che però i 64 elettori potevano benissimo presentarsi coi necessari documenti e votare, ai termini degli articoli 80 e 58, ha ritenuto che di una tal protesta non si potesse tener conto; che d'altronde non consta che alcuno dei 64 elettori siasi presentato per essere ammesso a votare, poichè non si rileva neppure se il reclamante faceva parte dei 64 che erano stati cancellati. L'ufficio è venuto tanto più nell'espressa opinione, in quanto che ha rilevato la grande maggioranza colla quale il collegio votò per il marchese Giuseppe Pulce, avendo egli ottenuto nella prima votazione 216 voti sopra 376 votanti, e nella seconda 328 voti su 355.

Per queste ragioni a nome dell'ufficio VI propongo alla Camera la convalidazione dell'elezione del marchese Giuseppe Pulce.

DI SAN DONATO. Io domando scusa all'onorevole relatore, ma a me pare che egli non abbia ricordato un fatto gravissimo reclamato da un elettore, ed è che il prefetto di Terra di Lavoro in data del 18 ottobre, cioè tre giorni prima dell'elezione, avea cancellato 64 elettori dalle liste politiche del collegio di Sessa. Ora l'onorevole relatore ha a sapere che queste liste approvate avranno potuto tutto al più e con la maggior sollecitudine arrivare alla città di Sessa il giorno 19. Saranno pure state pubblicate nello stesso giorno, cosa per altro impossibile. Il reclamo adunque dei 64 elettori cancellati dalle liste come poteva essere risolto in

24 ore? Sa l'onorevole Avitabile che si richiede una sentenza del magistrato d'appello per essere ammesso nelle votazioni un elettore che ne sia stato cancellato.

Ora come si poteva mai ottenere questa sentenza in due giorni dalla Corte di appello di Napoli? Questa è una cosa che va notata, e tanto più va marcata in quanto che se questi 64 elettori avessero votato al primo scrutinio, avrebbero potuto benissimo cambiare i concorrenti al ballottaggio, giacchè come sa l'onorevole relatore, il signor De Sanctis non entrò in ballottaggio che con pochi voti. Supponiamo adunque che i 64 elettori avessero dato il loro suffragio ad un terzo candidato; ecco che il ballottaggio sarebbe stato per sè stesso differente da quello che ha avuto luogo. Io queste osservazioni mi son creduto in debito di sottomettere al giudizio della Camera.

SPAVENTA. Debbo domandare una spiegazione all'onorevole relatore. Io sarei curioso di sapere se al verbale di quest'elezione si trovi allegato un certificato di perquisizione criminale. Se io non isbaglio, il candidato di quest'elezione deve essere stato processato per reato comune: non so se sia stato condannato o no: so però che è stato lungamente in carcere.

Per questa ragione desidererei che l'onorevole relatore desse a questo proposito qualche schiarimento alla Camera.

RICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

AVITABILE, relatore. Io non posso rispondere che delle carte che sono pervenute all'ufficio, anzi ho l'onore di leggere alla Camera le annotazioni esistenti nello stato riassuntivo della votazione, ove al solito si notano tutti i documenti che compongono l'incartamento. « Verbale n° 11, una protesta, una scheda nulla allegata al verbale, » questi sono i soli documenti che esistono e che l'ufficio tenne presenti.

SPAVENTA. Io sentiva il dovere di promuovere queste spiegazioni: ora so che nel verbale non vi è nulla, io mi acchetò.

RICCIARDI. Io posso soddisfare ampiamente alla curiosità del deputato Spaventa. Ho sotto gli occhi la fede di perquisizione del marchese Pulce, dalla quale rilevo che egli fu nell'anno..... (credo nel 1851 o 1852, poichè non registrai l'anno) arrestato, dietro accusa di avere sottratto un portafoglio pieno di azioni bavaresi. Questo portafoglio apparteneva ad un Tedesco dalla bella moglie: la Camera mi capirà. Ora costui, per vendicarsi del marchese Pulce, lo accusò d'un reato vilissimo, e il Pulce stette un anno e mezzo alla Vicaria, quindi fu messo in libertà e gli atti mandati in archivio. Questo Tedesco era capo del Gabinetto del re di Baviera e sostenuto dall'ambasciata austriaca; il perchè si fece ogni possibile sforzo per ottenere la condanna del Pulce, ed il governo borbonico secondò vivamente le istanze dell'ambasciatore di Baviera e dell'ambasciatore austriaco. Ciò nonostante il marchese

Pulce uscì dal carcere senza condanna di sorta alcuna.

Signori, a ciascuno di noi può accadere una cosa simile (*Rumori*); un nostro nemico può accusarci d'un delitto così vergognoso, e noi possiamo non avere il mezzo di provare che siamo innocenti. Infatti, con qual modo il marchese Pulce avrebbe potuto provare che in quel portafoglio, che era accusato d'aver involato, non esisteva ciò che affermavasi esistervi? In che modo avrebbe potuto egli provare che il portafoglio stesso non esistette giammai?

Io sottometto queste considerazioni all'equità della Camera, e son sicuro che ella confermerà quest'elezione, la quale è stata fatta in persona d'un uomo perfettamente onesto.

PISSAVINI. Io chieggo alla Camera la sospensione dell'approvazione di quest'elezione. Nell'interesse dell'eletto e per la dignità della Camera stessa non voglio entrare menomamente nella questione dell'onestà del marchese Pulce; risultà però che all'incartamento dell'elezione non andavano uniti tutti i documenti che sono richiesti dall'articolo 40 dello Statuto per poter porre in grado l'ufficio di dire alla Camera se sia o no eleggibile.

La fede criminale del Pulce, comunicata alla Camera dall'onorevole Ricciardi per semplice sunto, non può essere un documento sufficiente per dimostrare che il marchese Pulce sia stato assolto o condannato a causa del reato cui ebbe ad accennare l'onorevole Spaventa: è quindi convenientissimo che le indagini, dopo che un fatto di tal natura fu portato a cognizione della Camera, siano fatte dall'ufficio colla massima diligenza; per cui io propongo alla Camera che piaccia di accettare la sospensione di quest'elezione, dando facoltà all'ufficio di praticare tutte le possibili indagini sul fatto enunciato, onde venire allo scoprimento della verità.

AVITABILE, relatore. Se la Camera sospende la convalidazione dell'elezione, ed incarica l'ufficio di fare le indagini richieste dall'onorevole preopinante, io non ho nulla da aggiungere; anzi, dico francamente, non in nome dell'ufficio, perchè non ne sono facoltato, ma a nome mio, che questo lo desidererei. Se poi la Camera vuol procedere oltre, allora debbo rispondere all'onorevole San Donato che nessuno può ignorare la legge.

La legge è chiara; in questo caso i 64 elettori aveano il diritto di presentarsi all'ufficio, poichè quantunque l'annullamento avvenisse il giorno 18, pure essi aveano tutto il tempo di poter reclamare; hanno infatti reclamato alla Corte d'appello, e se non hanno creduto di presentarsi all'ufficio con i documenti giustificativi e votare, la colpa è di loro soli.

Infatti l'articolo 58 della legge elettorale dice: « L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo. »

Ora, io dico, questi 64 elettori iscritti sulla lista che il municipio avea compilato, avendo il 20 ottobre prodotto appello verso l'ordinanza del signor prefetto del 18 ottobre che li cancella, non aveano che farsi fare un certificato del sindaco della loro iscrizione ed altro della segreteria della Corte d'appello, ovvero esibire l'appello stesso originale e presentarsi all'ufficio per essere ammessi a votare; se l'ufficio poi non li avrebbe ammessi sarebbe stato solo questo il caso dell'annullamento dell'elezione; ma nel caso presente la Camera potrà annullare quest'elezione per tutt'altra ragione, ma non mai perchè l'ufficio elettorale non ha eseguita la legge.

DI SAN DONATO. L'onorevole deputato Avitabile che ha parlato di legge, parmi che l'abbia dimenticata egli stesso.

La legge vuole che un elettore, il quale è cancellato dalla lista per ordinanza del prefetto, per essere ammesso a votare ha bisogno di presentare una sentenza del magistrato d'appello.

Voci. No! no!

DI SAN DONATO. Mi perdoni la Camera: la legge è così: la legge: il tempo materiale per ottenere una tale sentenza è assolutamente mancato.

AVITABILE, relatore. Ci sono le strade ferrate. Bastava del resto produrre l'atto d'appello per essere ammesso a votare.

Se adunque la Camera manda all'ufficio nuovamente questa elezione, come io spero, l'affare sarà discusso quando verranno i documenti; se poi la Camera crede di potere passar oltre, io non posso che sostenere le conclusioni dell'ufficio.

CAPONE. Desidererei un chiarimento dal relatore...

AVITABILE, relatore. Tutti i chiarimenti.

CAPONE... ed è questo: se la elezione seguì sulle liste definitive o sulle liste provvisorie, giacchè parecchi elettori di Sessa mi hanno assicurato che le liste non furono mai approvate definitivamente.

Siccome è una circostanza di fatto che io non ho mezzo di verificare, così desidero che il relatore mi dica se egli è certo che l'elezione è avvenuta sulle liste definitive.

AVITABILE, relatore. Io posso dargli i chiarimenti che risultano dall'incartamento, e siccome dall'incartamento non risultano altri chiarimenti che quelli che sono specificati nella protesta, così io credo che naturalmente l'elezione ha dovuto seguire sulle liste definitive, poichè se fosse seguita sulle liste provvisorie non ci sarebbe stata questione dei 64 elettori.

Se nella protesta questo tale elettore si duole che erano stati cancellati i nomi di 64 individui, naturalmente l'elezione ha dovuto seguire sulle liste definitive, dalle quali il prefetto avea cancellato i 64 individui.

Nessun'altra spiegazione posso dare, perchè non risulta altro dai documenti.

DI SAN DONATO. La parola, signor presidente.

Perdoni la mia insistenza, l'articolo 54 è così concepito:

« Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunciata dal governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte d'appello con produrre i titoli che diano appoggio al suo richiamo.

« La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al governatore, come alle parti aventi interesse. »

Se l'onorevole marchese Avitabile avesse avuto presente questo articolo, non mi avrebbe risposto come ha fatto. Vero è però che egli ha pure regalato al collegio elettorale di Sessa una ferrovia, di modo che oramai gli elettori di Castelforte, di Traetto, Carinola, Spigno e Sessa, impareranno da questa discussione che essi hanno oramai una ferrovia per potersi portare immediatamente a Napoli e produrre i loro documenti e reclami!

NEGROTTO. Se la Camera crede di sospendere la sua decisione su questa elezione, onde l'ufficio possa prendere più esatte informazioni sul conto dell'eletto, come or ora diceva uno de' nostri onorevoli colleghi, io per me non vi ho alcuna difficoltà, anzi sarò lieto che l'ufficio cui appartengo possa appurare la verità; ma se la Camera non volesse approvare la sospensione proposta, avendo pur io votato le conclusioni proposte dall'onorevole relatore, credo debito mio di far osservare alla Camera che l'ufficio nella questione di diritto si è attenuto scrupolosamente alla legge.

Infatti all'articolo 80, 2° comma, è detto che: « Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso alla sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza della Corte di appello, con cui si dichiara che essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 58. »

Quest'articolo 58 poi dice che: « L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo. »

Ora sta in fatto che allorquando un elettore è stato cancellato dalla lista, se ricorre in appello, vi dovrebbe essere una sospensione; ma sta anche in fatto che per provare che l'elettore ha ricorso, bisogna si presenti all'ufficio elettorale e *dimostri* di avere regolarmente introdotto appello.

*Ora questa cosa non è stata fatta dagli elettori ricorrenti, e quand'anche si fossero presentati senza *dimostrare* di aver ricorso all'appello, io non conosco un articolo di legge che autorizzasse l'ufficio elettorale ad ammettere a votare individui i quali credessero sufficiente la loro asserzione, perchè l'ufficio dovesse prestarvi piena credenza.

Evidentemente l'ufficio elettorale dovea attenersi alle disposizioni della legge, e solo avrebbe potuto dire agli

elettori ricorrenti: se voi vi presentaste con un certificato comprovante di aver introdotto appello, io acconsentirei che votaste, ma se voi ciò non mi *dimostrate* non potete essere ammessi alla votazione.

Ma v'ha di più.

Vi osservava l'onorevole relatore, come si può egli dire che detti elettori abbiano voluto esercitare il diritto elettorale e sieno stati respinti, mentre non si sono presentati?

Se essi si fossero accostati all'urna sarebbe sorta la questione, se l'ufficio elettorale poteva, o non poteva allontanarli; ma siccome non sono intervenuti, e d'altronde, se anche si fossero presentati non producendo un certificato della Corte d'appello che dimostrasse aver dessi ricorso alla medesima contro la decisione del prefetto, non avrebbero avuto diritto di votare. Per queste considerazioni di diritto e di fatto io credo che la Camera non possa che riconoscere che l'ufficio VI, cui ho l'onore di appartenere, non si è ingannato nel prendere le conclusioni per la convalidazione di questa elezione.

Del resto, ove la Camera credesse di sospendere la sua decisione e rinviare le carte all'ufficio onde possa prendere esatte informazioni sulle qualità morali dell'eletto, come da taluno degli onorevoli nostri colleghi è stato proposto, io di buon grado vi aderisco, e del mio avviso spero saranno anche gli altri miei onorevoli colleghi dell'ufficio VI.

PRESIDENTE. Consulto la Camera sulla sospensione.

Quelli che sono d'avviso che l'elezione fatta nel collegio di Sessa sia sospesa, e che gli atti elettorali sieno rimandati di nuovo all'ufficio perchè prenda gli schiarimenti necessari sulla persona dell'eletto, si alzino.

(La Camera delibera affermativamente.)

BARGONI, relatore. A nome dell'ufficio VI ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del 6° collegio di Napoli.

Questo collegio si compone di sei sezioni, ed annovera 1634 elettori iscritti. Al primo scrutinio intervennero 580 elettori, e i loro voti si divisero nel modo seguente: a Ranieri Antonio 481; a Pessina Enrico 47; a Paladini Domenico 19; andarono dispersi 31 voti, e 2 furono dichiarati nulli.

Nessuno avendo riunito il numero di voti richiesto dalla legge, si addivenne al ballottaggio. Vi presero parte 583 elettori. Il signor Ranieri ebbe 526 voti; il signor Enrico Pessina 45; 12 furono dichiarati nulli.

Fu proclamato deputato il signor Antonio Ranieri.

Non v'ha reclamazione di sorta, non v'ebbe protesta, le operazioni furono regolarissime, e l'ufficio VI unanime vi propone la convalidazione di quest'elezione.

(È approvata.)

PRESIDENTE. Vi sono altri relatori dell'ufficio VI?

(Non si presenta alcuno.)

Passiamo all'ufficio VII.

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI PISTOIA CITTÀ.

MANCINI GEROLAMO, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Pistoia città, nel quale fu eletto il signor cavaliere Paolo Corsini.

Prima di riferire partitamente su quest'elezione, debbo dichiarare alla Camera che l'ufficio VII, a cui appartengo, ha dovuto riscontrare che l'eletto è nelle condizioni identiche nelle quali si trovava l'ingegnere Biancheri, eletto a deputato del collegio di Oneglia, essendo il signor Corsini ispettore di seconda classe nel corpo reale del genio civile; cosicchè, quando la Camera non voglia ritornare sulla deliberazione già presa, l'ufficio VII vi propone l'annullamento di questa elezione.

(L'elezione è annullata.)

PRESIDENTE. Il relatore dell'ufficio VII è invitato alla ringhiera.

MELEGARI, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione del terzo collegio di Milano.

Questo collegio consta di quattro sezioni. Gli elettori iscritti ascendono in totale a 1849. Votarono al primo scrutinio 713. I voti si ripartirono nel modo seguente:

Al signor Cesare Correnti 453; al signor Mosca avvocato Antonio 173; al signor Varè avvocato Giovanni Battista 42; andarono dispersi 44 voti; ne furono annullati 7.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti voluto dalla legge per essere proclamato al primo scrutinio, si addivenne allo scrutinio di ballottaggio.

In questa seconda votazione il signor Cesare Correnti ottenne voti 532; il signor Mosca avvocato Antonio 181; furono annullati 10 voti.

Nessuna protesta fu presentata, nessuna irregolarità; soltanto nella terza sezione del collegio, al secondo scrutinio di ballottaggio, mancando uno scrutatore, invece di surrogarlo, secondo le norme tracciate dall'articolo 7°, vale a dire colla persona che aveva avuto il maggior numero di voti nella costituzione dell'ufficio definitivo, si addivenne alla nomina per ischede dello scrutatore mancante.

L'ufficio non crede doversi tener conto di questa irregolarità, perchè anche annullando le operazioni di quella sezione, nel ballottaggio non ne verrebbe alterata la proporzione dei voti, per cui sarebbe stato nella stessa maniera proclamato nel ballottaggio il signor Cesare Correnti; epperò all'unanimità l'ufficio VII propone alla Camera la convalidazione di quest'elezione.

(È approvata.)

VIACAVA, relatore. A nome dell'ufficio VII ho l'onore

di riferire intorno all'elezione del collegio di Riccia, numero 253.

Gli elettori iscritti in questo collegio, che si compone di quattro sezioni, sommano a 770: di questi intervennero alla prima votazione 513: diedero il loro voto al signor Sipio Gennaro 178, al signor Venditti Giacomo di Gambatesa 149; al signor Moffa Pietro 122; al signor Capuano Luigi 49; voti dispersi 8, nulli 8.

Niuno avendo ottenuto il numero dei voti richiesto dalla legge, si addivenne al ballottaggio; in questo il signor Sipio Gennaro ottenne voti 284; il signor Venditti Giacomo 242, perciò fu proclamato a deputato il signor Sipio Gennaro.

Non furono fatte a questa elezione eccezioni o proteste; furono però contestate otto schede che si unirono alle carte dei verbali; tre di queste appartengono alla prima votazione, ma hanno nessuna importanza, perchè due di esse riguardano la costituzione dell'ufficio definitivo, il quale sarebbe stato costituito nella stessa maniera, anche mancando queste due schede; l'altra riguarda benissimo la votazione del deputato, ma per quanto si possa indagare la scheda medesima non presenta alcun nome intelligibile. In quanto alle altre cinque schede, che appartengono alla seconda votazione, due furono giudicate nulle dall'ufficio medesimo della sezione che le univa al verbale, le altre sembrano potersi attribuire al Sipio Gennaro.

Insomma, qualunque giudizio se ne voglia fare, non potrà variare il risultato dell'elezione, avendo l'eletto rinnito oltre a 40 voti di maggioranza sul suo competitore.

Per conseguenza in nome dell'ufficio VII vi propongo la convalidazione dell'elezione del signor Sipio Gennaro.

(È approvata.)

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI PEScina.

VIACAVA, relatore. Sono pure in debito di riferirvi la elezione del collegio di Pescina avvenuta in persona del signor De Caris Donato.

Il collegio si compone di cinque sezioni, ed ha 775 elettori iscritti, di cui 357 votarono al primo scrutinio.

Vi ebbero voti: De Caris Donato 196; Tabassi Panfilo 96; Ferrando Manfredo 22; 39 voti si dispersero su altri candidati e 4 furono dichiarati nulli. Niuno avendo ottenuto il numero di suffragi voluto dalla legge per essere eletto al primo scrutinio, si addivenne al ballottaggio.

In questo il De Caris ebbe voti 282; il Tabassi 213: per conseguenza il primo fu proclamato deputato.

Alcuni elettori di Celano fecero eccezione a questa elezione, tanto alla prima votazione, quanto alla seconda, quando ne fu proclamato il risultato colla no-

mina del De Caris. Questi elettori dicevano che il De Caris, essendo professore nel liceo nazionale d'Aquila, a termine della disposizione dell'articolo 97 della legge elettorale non poteva venir nominato: che perciò era necessario che prima rinunciasse alla cattedra che occupava, ed allora avrebbe potuto presentarsi e concorrere all'elezione.

L'ufficio VII ha dato ragione all'eccezione degli elettori di Celano. Il liceo nazionale d'Aquila, a cui il professore De Caris appartiene, è uno di quegli istituti pei quali, sebbene abbiano rendite proprie, tuttavia, non bastando queste a soddisfare ai bisogni dell'istruzione, è necessario che lo Stato intervenga, e coi mezzi della nazione ricolmi il vuoto dell'attivo di quel bilancio. Il concorso dello Stato non è certamente di poco momento, perchè nel rendiconto dell'amministrazione di quest'istituto noi troviamo che nel 1863 lo Stato concorse per lire 24,213, e nel 1864 per lire 24,800.

Poco importa, così la pensò l'ufficio, poco importa che questo professore non abbia iscritto il suo stipendio sul bilancio dello Stato, basta che lo abbia iscritto sul bilancio di un istituto, il quale è sussidiato dallo Stato.

I professori di questi licei, che si possono chiamare anche misti, sono nominati con regio decreto, e con regio decreto possono essere traslocati anche in parti remote del regno; essi hanno diritto alla pensione; insomma vestono tutti i caratteri di veri impiegati governativi.

È per questa ragione che l'ufficio VII vi propone lo annullamento dell'elezione del De Caris.

Vi è poi anche un precedente, ed è quello dell'elezione del Volpe, che nella seduta di ieri voi avete annullata. Dunque per gli stessi motivi voi dovete oggi annullare quella del collegio di Pescina.

(È annullata.)

ELEZIONE DI SORESINA — INCHIESTA GIUDIZIARIA.

DE LUCA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione fatta dal collegio di Soresina, nel quale fu eletto a deputato il signor Martini conte Enrico.

Questo collegio si compone di tre sezioni; gli elettori iscritti sono 833; i votanti al primo scrutinio furono 550 ed al secondo 574.

Al primo scrutinio il signor conte Martini ebbe voti 146, Acerbi dottore Giovanni 245, Griffini Luigi 126. Di guisa che nessuno dei candidati avendo ottenuto al primo scrutinio i due estremi di maggioranza richiesti dalla legge, fu bisogno proclamare il ballottaggio tra il signor Martini conte Enrico ed il signor Acerbi dottore Giovanni. Nel secondo scrutinio il signor Martini ebbe voti 287, il signor Acerbi 277: voti dispersi 10, nulli 23. Il conte Martini venne così a

trionfare perchè riportò 10 voti di più del suo competitore, e fu proclamato deputato.

Tutti gli atti sono in perfetta regola, non reclami, non proteste, non osservazioni, di guisa che l'ufficio, guardando l'incartamento, non ha potuto fare a meno di domandare la convalidazione dell'elezione. Se non che fu presentata una protesta firmata da 41 elettori, le firme de' quali sono vidimate. (*Movimenti di attenzione*)

Questa protesta è del tenore seguente:

« I sottoscritti elettori del collegio di Soresina, mossi, non da studio di parte, ma da amore per la giustizia e per la maestà del Parlamento, invocano una inchiesta, affinchè si renda palese come sieno stati comperati parecchi dei voti che il conte Enrico Martini si ebbe in questo collegio.

« Già sono noti alcuni fatti che basteranno certamente ad infirmare la validità di questa elezione, la quale non può in verun modo rappresentare le sincere e libere aspirazioni degli elettori del nostro collegio.

« Nella sicurezza che la Camera elettiva, giusta apprezzatrice di questa doverosa domanda, vorrà ordinare che la luce sia fatta, gli elettori la ringraziano vivamente e qui fiduciosi si sottoscrivono.

« Soresina, 17 novembre 1865. »

(*Seguono 41 firme.*)

L'ufficio ha considerato che questa protesta contiene degli appunti vaghi, indeterminati e non precisati, ed in conseguenza credette di adottare la conclusione di non doversene tener conto.

In conseguenza io, a nome del VII ufficio, domando che la Camera pronunci la convalidazione di quest'elezione.

BARGONI. Dopo la lettura che l'onorevole relatore ha dato della protesta presentata da 41 elettori del collegio di Soresina io non posso dissimulare a me stesso che realmente in essa non vi sono fatti precisi, determinati, categorici, sminuzzati in tutte le loro particolari circostanze, ma non posso d'altro canto dissimulare a me medesimo, come credo che non lo possa a sè stesso alcuno de' miei onorevoli colleghi, che in quella protesta si enuncia il fatto della natura più grave che possa emergere da un somigliante documento. Emerge cioè il fatto della notorietà. Evidentemente quei cittadini trascurarono di venir indicando fatti particolari, credendo che potessero essere a cognizione del Parlamento le cose che si ritenevano ormai nel dominio della pubblicità, e le considerarono appunto fondate nella notorietà.

Io non voglio assolutamente, e soprattutto in cosa così delicata, portar innanzi alcuna mia personale testimonianza per constatare quanto grave e dolorosa sia la notorietà dei fatti relativi a questa elezione, soprattutto in alcuni dei comuni che compongono quel collegio. Ma io debbo dichiarare alla Camera che i nomi delle persone sottoscritte alla protesta, nomi che mi sono dato tutta la cura di osservare attentamente,

sono tali che in certo modo danno un'anticipata garanzia, attesa la qualità delle persone a cui questi nomi appartengono, sulle cose nella protesta enunciate. Ho trovato che vi sono i nomi di pressochè tutti i membri della Giunta municipale o del collegio comunale di Soresina, quella del comandante della guardia nazionale ed altre di avvocati, ingegneri, dottori, di persone insomma che non possono appartenere ad un gruppo di gente a cui si sia con un modo qualunque estorta la firma, fosse anche soltanto per ragione di partito.

Per queste considerazioni credo che la Camera abbia più che sufficiente motivo per ritenere che le accuse fondate sulla notorietà meritino di essere verificate nell'interesse ben anche dell'eletto, mediante quella inchiesta che le persone che hanno protestato vengono a domandare.

Che se la Camera ritenesse invece di accogliere le conclusioni dell'ufficio, io mi sentirei in dovere di votare in senso contrario, come ho votato contro la elezione del collegio di Crema che aveva pur eletto lo stesso candidato.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Voci. No! no! Metta ai voti l'inchiesta.

PRESIDENTE. Non è stata proposta da alcuno.

Voci. L'ha proposta il deputato Bargoni.

BARGONI. Appoggiando la protesta, ne viene per naturale conseguenza che mi associo alle conclusioni di essa; tuttavia, se è necessario, propongo formalmente che la Camera decreti un'inchiesta giudiziaria sull'elezione del collegio di Soresina.

PRESIDENTE. Metto a partito l'inchiesta giudiziale sulla elezione del collegio di Soresina.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera affermativamente.)

ELEZIONE DI NASO.

DE LUCA, relatore. Ho l'onore di riferire a nome del VII ufficio sulla elezione del collegio di Naso, nel quale non fu proclamato alcun deputato.

Questo collegio ha 15 sezioni. Il totale degli elettori iscritti figura di 505, ma dal verbale poi si desume essere di 519.

Ebbe luogo un primo scrutinio ed un secondo scrutinio.

Nel primo il signor Basile-Basile avvocato Luigi ottenne 193 voti, il signor Baratta Antonino Minissale barone ne ottenne 198: i voti dispersi 19, nulli 2.

È mestieri anche conoscere che queste 15 sezioni, portate a tal numero con decreto del settembre ultimo, in origine erano quattro. Ma forse la configurazione del collegio ha fatto sì che per agevolare gli elettori quasi in tutti i comuni furono stabilite le sezioni. Però il comune di so ebbe un aggregato, il comune di

Capri, il quale non forma sezione; Sant'Angelo ebbe il comune di Brolo, e Tortorici i comuni di Cassoni e Longi. Premetto questo per far vedere che ci sono quattro comuni i quali non sono capo-sezione.

Ora procediamo alle operazioni del primo scrutinio.

In una sezione intervenne un reclamo contro la costituzione dell'ufficio, perchè era presieduto da un assessore che si diceva delegato di un sindaco, il quale non era più in funzione per essere finito il suo tempo.

A quest'eccezione il primo assessore rispose che egli presiedeva di diritto, poichè, mancando il sindaco, egli ne aveva la missione.

L'ufficio, considerata quest'eccezione, e verificando che realmente quell'assessore, o delegato che fosse, o che presiedesse per proprio diritto, egli presiedeva meritamente, ha creduto di non tenerne conto.

Di più, come io vi diceva che vi sono dei comuni attaccati ad alcuni capi-sezione, si è verificato che cinque elettori di Longi appartenenti alla sezione di Tortorici andarono a votare alla sezione di Galati.

Così pure avvenne ad altri due elettori, vale a dire ad un tale Enrico Basile ed un tal Ciappo, i quali votarono anche nella non propria sezione.

Ora si presentava la questione di vedere se elettori comunque iscritti ed appartenenti allo stesso collegio potessero andar a votare in una sezione diversa da quella a cui erano iscritti.

Questi sette voti si è considerato dall'ufficio che o si ritengono nulli, ed allora bisogna cancellare il numero dei votanti, perchè non basta la nullità del voto, ma bensì la mancanza della persona, ed allora nel computo dei votanti, invece di essere 408, sarebbero 401.

Ora questa nullità, ossia questa mancanza di persone, questo computo non produrrebbe alcuna variazione nel senso della proclamazione, ossia del risultato ottenuto nel primo scrutinio.

In conseguenza l'ufficio avendo calcolato che non portava variazione, non ha creduto di pronunciarsi sulla questione, cioè se quegli elettori iscritti in una sezione potevano andare a votare in altra sezione dello stesso collegio.

Infine, fatta questa eccezione, si venne al computo dei voti del primo scrutinio; ora nel primo scrutinio furono computati i voti in due giornate, vale a dire nel giorno 23; ma nel giorno 23 siccome non si trovarono riuniti tutti i presidenti, il computo si susseguì nel giorno 24 di ottobre, ed il risultamento è questo che i voti che si erano riuniti sulla testa del barone Baratta erano 208, e quelli sulla testa del Basile 189, ai quali aggiunti i quattro che venivano dalla sezione di Militello, si formava il numero di 193.

Però nella riunione dei presidenti nel primo ufficio della sezione centrale si fece opposizione a questo calcolo, perchè nel comune di Galati, cioè nella sezione di Galati, furono raccolti 21 voti, dei quali 11 attribuiti al signor Basile e 10 al signor Baratta.

Però il signor Baratta non era qui nominato col titolo di barone Antonino Minissale, barone, o barone Antonino Baratta, o Antonino Baratta Minissali, ma semplicemente Antonino Baratta. Qui vennero in contraddizione le parti, si presentarono documenti da una parte e dall'altra. Dalla parte di quelli che volevano negati 10 voti al barone Baratta fu presentato un atto notarile racchiudente la dichiarazione di quattro individui, i quali assicuravano esservi tre individui nel collegio di Naso portanti il nome di Antonino Baratta, uno in Nesia, uno in Patti ed uno in Sinagra. (Si badi che Sinagra è una sezione che fa parte del collegio di Naso.) Quindi s'insisteva perchè quei 10 voti col nome di Antonino Baratta non fossero attribuiti al barone Baratta. Presentarono adunque questo documento, ma questo non aveva veramente forza, perchè non racchiudeva altro se non se la testimonianza di quattro individui; ma fu presentato un certificato della segreteria del comune di Sinagra, nel qual certificato è detto che nel comune di Sinagra vi è un Antonino Baratta di condizione notaio. Sopra questa considerazione i componenti la prima sezione, compresi i presidenti, quasi ad unanimi voti ritennero che i 10 voti della sezione di Galati non dovevano darsi al barone Baratta. Per tal modo il barone Baratta venne ad avere 198 voti.

Ora 198 voti, comunque rappresentino il terzo degli iscritti, non rappresentano la metà dei votanti: in conseguenza si dava luogo al ballottaggio. La prima questione adunque sarebbe questa: se il barone Baratta ritenesse 10 voti e ne avesse 208, sarebbe deputato fin dal primo squittinio, poichè riunirebbe gli estremi delle due maggioranze; ma se questi 10 voti gli debbono esser tolti, allora, non raggiungendo la metà più uno dei voti, dovrebbe andare in ballottaggio.

Veniamo ora al ballottaggio.

Nel ballottaggio ebbe 227 voti il signor Basile, ne ebbe 209 il barone Baratta. Il numero di 227 essendo maggiore di quello di 209, il deputato avrebbe dovuto essere il signor Basile; nondimeno nel verbale si fecero varie osservazioni contro la proclamazione del deputato. In primo luogo si disse che la sezione centrale non era competente a votare sulle operazioni delle sezioni; in secondo luogo ci fu anche una ricusa verso l'ufficio principale; in terzo luogo fu detto che alcune frazioni di comune appartenenti a varie sezioni non ebbero alcun avviso del ballottaggio, e in conseguenza non poterono andar a votare.

Come io accennava fin da principio, il comune di Capri è aggregato a Naso, il comune di Brolo a Sant'Angelo, i comuni di Castanio e Longi a Tortorici.

Ora, vi sono i certificati che alcuni comuni realmente non hanno avuto avviso del ballottaggio, gli avvisi sono arrivati alcuni il 29, altri il 30 ottobre: conseguentemente non poterono farsi le pubblicazioni, nè dare gl'inviti a coloro i quali dovevano accorrere a

votare nel ballottaggio, perciò si dice che vi è nullità, perchè se quelli vi concorrevano, il risultamento, il quale in sostanza non dipese che dalla differenza di 18 voti, sarebbe stato differente.

Ma giova riflettere che, contando il comune di Capri otto elettori iscritti, di questi, quattro sono andati a votare, quindi si osservò che, se nel comune di Capri quattro di otto lo seppero, tutto dà a supporre che avrebbero potuto esserne informati anche gli altri quattro elettori.

Il comune di Brolo conta sei elettori iscritti, e questi pare non siano andati a votare.

Castanio e Longi ne contano 15, in modo che se si ritenesse che realmente questi non andarono a votare perchè non lo seppero, perchè non ne ebbero l'avviso, allora questi 18 che oggi stabiliscono la differenza avrebbero potuto, votando in favore dell'uno o dell'altro candidato, variare il risultamento.

Ora l'ufficio ha tenuto conto di tutte queste condizioni, ma l'ufficio partì dal testo della legge e ritenne che non è necessità di avvisare, di denunziare, di avvertire, di fare circolari per indicare l'esito del primo scrutinio, basta nella sezione principale proclamare il ballottaggio perchè il ballottaggio proclamato *de jure* implichi la conoscenza di tutti quelli che fanno parte del collegio come elettori interessati, e in conseguenza, alla base dell'articolo 92 della legge elettorale, l'ufficio ritenne a maggioranza che non vi era bisogno di questo avviso, e che utilmente vennero a votare quelli che vollero votare, e non doversi brigare se in alcuna frazione di comune o di sezione il ballottaggio non fosse annunciato, e che in conseguenza la proclamazione successe utilmente, poichè parecchi elettori ebbero campo di recarsi nel capoluogo per la votazione del ballottaggio.

Esaminate così le due questioni, l'ufficio verificò l'andamento delle operazioni elettorali, e riconobbe come il barone Baratta, non avendo raggiunto la maggioranza, non ha potuto essere proclamato al primo scrutinio, e considerando che queste frazioni di sezioni o questi individui non potevano aver diritto di domandare l'annullamento della elezione perchè la proclamazione del ballottaggio era avvenuta nella sezione principale e non vi era bisogno di notificazione, allora l'ufficio, riconosciute valide tutte le operazioni, è venuto a dichiarare valida la elezione nella persona del signor avvocato Basile, ed io propongo che la Camera proclami il convalidamento della elezione del signor avvocato Basile-Basile a deputato di quel collegio elettorale.

LAZZARO. Da quanto ha detto il relatore vi sarebbero due questioni: la prima relativamente alla prima votazione, la seconda a quella del ballottaggio.

Ora a me sembra che nella prima sia sostenibile che i dieci voti dati al signor Antonino Baratta senz'atra indicazione, per la notorietà della candidatura del

signor Antonino Baratta barone non potevano assolutamente togliersi a lui col dichiararsi nulli.

E tanto più vengo in questo pensiero inquantochè il certificato addotto non dice altro se non che vi sono due Antonini Baratta, l'uno di condizione notaio, l'altro calzolaio. Ora mi sembra molto improbabile che nella coscienza degli elettori abbia potuto aversi come candidato un calzolaio costretto a campare la vita lavorando, od un notaio di un comune che altri il quale siasi presentato candidato e venuto in lotta elettorale, qual fu il barone Antonino Baratta.

Mi sembra che la giurisprudenza parlamentare stabilisca la notorietà delle candidature, in guisa che, quando insorge contestazione per omonimità, si vede sempre quale sia la candidatura nota, e così cumularsi i voti.

Ora, nel caso speciale, da quanto sappiamo del movimento elettorale di quel collegio apparisce che candidato era il barone Antonino Baratta, sicchè non saprei negargli i dieci voti di cui si parla.

Dice la legge che, quando il voto non contiene indicazioni sufficienti della persona, è nullo. Ma in questo caso a me sembra che l'indicazione è sufficiente, ritenuta la notorietà della candidatura.

Potrei citare moltissimi esempi non solo di elezioni amministrative, ma politiche, nelle quali la notorietà della candidatura fu accettata come mezzo per stabilire quale persona gli elettori volessero nominare.

Posto ciò, non saprei come l'ufficio, dietro le osservazioni di quattro soli elettori, abbia potuto dichiarar nulli dieci voti di cui si parla, tanto più che, non dichiarando nulli questi dieci voti, troviamo che il signor barone Baratta Antonino sarebbe stato eletto al primo scrutinio.

Vengo ora alla seconda parte della questione, quella che riflette la votazione di ballottaggio.

Ciò che è avvenuto per la prima votazione spiega facilmente come diverse sezioni non abbiano votato nel secondo scrutinio, cioè l'aver esse ritenuto eletto al primo scrutinio il signor barone Antonino Baratta; oltre a ciò se la legge non dispone espressamente la notificazione del ballottaggio, si usa però sempre di farla questa notificazione quando risulta che le singole sezioni possano aver bisogno di essere avvisate.

Se io qui vedessi una votazione molto numerosa a favore del signor Basile-Basile, allora io potrei formarvi un concetto sul voto della maggioranza del collegio, ma quando vedo che la differenza non è che di pochissimi voti, ed essendo constatato che tre frazioni non sono andate a votare perchè non sono state avvertite, e quando ciò ha potuto nascere dal primo fatto che io ritengo illegale, non oserei di convalidare questa elezione, proclamando deputato il signor Basile-Basile.

Viceversa, io, come conseguenza di quanto ho detto, e stando al mio convincimento, proporrei che si pro-

clamasse deputato il signor barone Antonino Baratta, perchè, ripeto, credo che i dieci voti che gli sono stati tolti debbano essere attribuiti a lui.

Ad ogni modo io ritengo che non si possa convalidare questa elezione, poichè noi non abbiamo alcun elemento positivo a farlo, anzi abbiamo elementi in contrario, i quali ci provano che, ove mai gli elettori fossero andati a votare, specialmente dopo il giudizio dell'ufficio principale, il ballottaggio avrebbe potuto essere spostato e le sue conseguenze essere mutate. Quindi io prego la Camera di non venire alle conclusioni che ha proposte l'ufficio.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Membro io pure dell'ufficio VII, conosco perfettamente la questione, perchè in quell'ufficio fu lungamente discussa, tenendo conto di tutti i dati di fatto che l'onorevole signor relatore ebbe la compiacenza di colà riferirci col massimo scrupolo e precisione. All'ufficio si sono presentate le due questioni principali che ora mise innanzi a voi l'onorevole relatore, e l'ufficio alla quasi unanimità de'suoi componenti, cioè con tutti i voti, meno uno, deliberò che si proponesse la convalidazione. Le questioni sono due: la prima si aggira intorno ai dieci voti. Dieci schede portavano semplicemente il nome di Antonino Baratta. Ora, queste dieci schede, portando semplicemente il nome di Antonino Baratta, si potevano esse e si dovevano ascrivere al barone Antonino Baratta Menissale? L'ufficio ha constatato risultare dai documenti che in quello stesso collegio esiste un notaio per nome Antonino Baratta. Come vedete, la professione di notaio è tal cosa che rende conosciuto a tutto un collegio elettorale chi la esercita, poichè se esistono persone le quali per la loro posizione possano essere a conoscenza degli elettori, sono certo i notai.

Mi fece stupore che l'onorevole Lazzaro, parlando di un notaio, quasi quasi ammettesse che fosse impossibile che un notaio potesse essere candidato: l'onorevole Lazzaro ha dimenticato che egli stesso in una delle passate Legislature ebbe per collega l'onorevole Albasio, notaio in Torino, e che fu appunto eletto in un collegio di Torino perchè notaio, e perchè come tale era conosciuto e stimato da quegli elettori.

Dunque vedete che non si può dire che un notaio non possa essere candidato; e come? non ci possono essere dieci elettori in un collegio i quali vogliano votare per l'Antonino Baratta notaio?

Stando così le cose di fatto, voi vedete che è assolutamente dubbio che quelle schede possano essere ascritte al barone Antonino Baratta Menissale. Notate poi ancora che nelle provincie meridionali a larga mano si danno i titoli di nobiltà, e quindi se quei dieci elettori avessero voluto votare per il barone Baratta, non avrebbero trascurato di metterci il titolo di barone. Il barone Baratta porta anche il nome di Menissale, ed avendo nei proclami che ha pubblicato, come risulta

dall'incartamento, sempre messo il nome Antonino Baratta Menissale, coloro i quali non hanno posto nè il titolo di barone, nè il nome aggiunto di Menissale forse non volevano votare per lui. Noi dobbiamo riflettere, o signori, che il diritto degli elettori è sacro, e che noi non possiamo fare di più di quello che vogliono fare gli elettori.

Se si trattasse di votazione di ballottaggio, allora capisco che, posto il solo cognome, potrebbe bastare anche il solo nome, poichè gli elettori allora sono stretti in una cerchia e non possono votare che per uno o per l'altro dei candidati, ed allora qualunque indizio può bastare per chiarire la volontà dell'elettore; ma qui si tratta della prima votazione, dove gli elettori sono liberi, dove gli elettori possono dare i voti a qualsiasi candidato, e potrebbero anche, seloro così piacesse, dare il voto ad un calzolaio, come diceva l'onorevole Lazzaro. Signori, la professione del calzolaio non può avere dessa qualcuno il quale possa sedere qui fra noi?

Quindi quando si tratta della prima votazione, o signori, è necessario che ci siano indicazioni tali da mostrare bene qual sia il candidato per cui si vota ad esclusione di altro qualsiasi. Nè vale il dire, come faceva l'onorevole Lazzaro, ciò che si trova pure nelle proteste, i dieci voti non essere stati dati al notaio Antonino Baratta per non essere lo stesso elettore. In quale articolo dello Statuto o della legge elettorale avete voi mai trovato scritto che per essere deputato sia necessario essere elettore?

Noi abbiamo avuto specialmente nel 1849 vari deputati di quelle illustri persone che ci vennero dall'emigrazione e che, non pagando censo in Piemonte, non erano elettori, ma che pure sedettero molto onorevolmente nel Parlamento subalpino.

Dunque, o signori, essere o non essere elettore, questo non toglie la qualità di eleggibile. Quindi parmi che l'eccezione messa avanti dall'onorevole Lazzaro per indurre la Camera a votare contro le conclusioni dell'ufficio VII in questa prima questione non abbia fondamento in diritto.

Passiamo alla seconda questione che viene suscitata dalla protesta, che non si sieno mandati gli avvisi in alcuni comuni del ballottaggio proclamato.

In questa questione io comincio a far notare alla Camera che l'onorevole Lazzaro incorse in un errore di fatto. Egli asserì che tre sezioni non intervennero alla votazione perchè non ebbero gli avvisi.

L'onorevole Lazzaro qui cade in errore, poichè risulta dai verbali che gli avvisi furono mandati in tutti i comuni che hanno la sede dell'ufficio delle sezioni.

Furono ommessi in pochi comuni dove non ha sede l'ufficio? Ma queste omissioni per me non fanno difficoltà, perchè qui c'è la questione di principio, non vera questione legale.

È egli necessario perchè una votazione di ballottaggio sia valida che gli avvisi siano mandati in tutti que-

sti comuni? No. Non è necessario, perchè la legge non lo prescrive. Quando è mai il caso di nullità? Lo è solo quando gli uffici mancano ad un dovere essenziale prescritto dalla legge.

Ora, o signori, osservate quello che vien prescritto all'articolo 92 della legge elettorale:

« Dopo la prima votazione, dove nessuna elezione sia seguita, l'ufficio, in persona del presidente, *proclama il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero di suffragi*, e si procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel decreto di convocazione ad una seconda votazione nel modo avanti espresso. »

Ora, signori, in qual modo, secondo la legge elettorale, si avvisano gli elettori del ballottaggio proclamato? Mediante il fatto che il presidente proclama il nome dei due candidati che ottennero maggiori voti; ma nè in questo, nè in qualsiasi altro articolo (e sfido gli avversari a indicarmeli, se ve ne sono) si trova scritto che si debba mandar avviso del proclamato ballottaggio nei comuni.

Ora, se questo non è prescritto dalla legge, sarà l'onorevole Lazzaro che vuole prescriverlo sotto pena di nullità? Quest'autorità non sta che nella legge, e non può stare nell'opinione di un deputato, nè della Camera.

Del resto questo succede in quasi tutti i collegi, e mi diceva testè l'onorevole Andreucci che nel suo collegio si è mandato l'avviso quando l'ufficio nello scrutinio del giorno 23 non aveva bene operato, essendosi sbagliato nella proclamazione del deputato, mentre avrebbe dovuto proclamare il ballottaggio. Si fu allora che, essendosi corretto nel 24 l'operato del 23, l'ufficio credette di mandare gli avvisi del ballottaggio, ma prima non si mandarono, nè si dovevano mandare.

Che se questa ragione dovesse valere per invalidare questa elezione, si dovrebbe ritornare su tutte le elezioni, trattandosi di errore di fatto su tutte le elezioni di ballottaggio che già furono approvate per annullarle ove mancò l'avviso nei comuni del proclamato ballottaggio, ed in tal caso ciò si fa, non perchè sieno necessari, ma per zelo dell'autorità amministrativa.

Essi non sono necessari, mentre quelli che prendono parte alla lotta elettorale hanno tutti i loro rappresentanti nella sala dove si proclama l'esito della prima votazione, e quindi tornando alle loro sezioni spandono tra gli elettori la notizia dell'avvenuto. D'altra parte, siccome la legge non esige che la proclamazione sia fatta dal presidente, chi vuole accertarsi dell'esito della prima votazione non ha che a recarsi nella sala dove si fa pubblicamente questa operazione. Adunque anche in questa seconda questione, non essendo necessario l'avviso, io prego la Camera di adottare le conclusioni dell'ufficio VII convalidando l'elezione dell'onorevole Basile.

Aveva dimenticato sulla prima questione di citare

dei precedenti. Di questi se ne trovano quanti si vogliono, anzi uno ebbe luogo relativo in questo stesso collegio di Naso. Si osservi la decisione della Camera del 22 novembre 1862, e si vedrà che al Basile stesso furono tolti 4 voti perchè portavano il semplice nome di Luigi Basile, senz'altra indicazione, e questo perchè c'era un fratello di lui che aveva pure lo stesso nome di Luigi, e si tolsero, sebbene il Luigi Basile, fratello dello eletto, non fossesi nè per sè, nè per altri presentato come candidato.

La sola volontà degli elettori è in fatto d'indicazione legge per noi. Le schede dubbie non possiamo ascriverle a capriccio. L'elezione del Basile deve essere convalidata.

LA PORTA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Prima d'andare più innanzi nella presente discussione, io chiederei al relatore alcune spiegazioni utili a risolvere la questione. Io vorrei sapere se nei documenti che l'onorevole relatore e l'ufficio VII hanno studiati non si trovino giornali, programmi od altri elementi, dai quali possa risultare che vi erano altri Baratta in candidatura, per giudicare sulla questione dei dieci voti, che è la più interessante.

DE LUCA, relatore. Dall'una parte e dall'altra dei contendenti si è esibito, ed è qui nell'incartamento una copia del manifesto del barone Baratta, candidato di quel collegio. Però è da notarsi che la firma apposta è Antonino Baratta Minissali, non vi è il titolo di barone, ma vi è solo aggiunto Minissali, che è appunto il cognome della madre.

Io credo che in Sicilia si usi così. Noi qui abbiamo Basile, Basili, come abbiamo Baratta Minissali, ma altra indicazione non vi è.

Dunque vi fu un manifesto per la candidatura di Antonino Baratta Minissali, quale deputato al collegio di Naso; è questo un documento di cui si servono ambe le parti e lo hanno esibito tutte e due.

PRESIDENTE. Prima di andare ai voti, consulto la Camera sopra di ciò.

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

LAZZARO. Brevemente replicherò all'onorevole Sanquinetti.

Anzi tutto gli dirò che sonò lieto di vederlo professare dei principii di democrazia così avanzata, tanto da dovere rimproverare me per avere io detto che non ammetterei un calzolaio nella Camera.

Su questo punto io ho l'onore di dirgli che sarei lietissimo che le istituzioni fossero tali da permettere, e che nella coscienza del popolo potesse entrare che qualunque operaio potesse venire alla Camera; ma sventuratamente, come sono attualmente le cose, difficilissimamente nella coscienza del paese può entrare che un povero calzolaio che è obbligato a vivere nella giornata possa venire al Parlamento.

Riguardo ai notai, io riconosco benissimo che un notaio può benissimo venire alla Camera, credo anzi, che possa essere un *noto* candidato, così penso bene che Tommaso Grossi avrebbe potuto esserlo; ma siamo schietti, e diciamo le cose come vanno: tra notaio e notaio bisogna fare una differenza, ed un Tommaso Grossi aveva tali titoli da potere precisamente apparire nella coscienza degli elettori come un candidato noto.

Ma altri notai dei piccoli paesi, i quali devono stare là per campare la propria vita, io ritengo che difficilmente possano venire su questi banchi.

Il punto della questione dunque sta in questo, cioè che difficilmente si possa formare nella coscienza dell'elettore il voto di sostenere come candidato un notaio di villaggio.

La questione, poniamoci mente, sta tutta qui. Non è che io non riconosca il diritto a qualunque cittadino di poter essere deputato al Parlamento; io pel contrario riconosco in tutti questo diritto, e lo desidero in tutti, tranne nei casi in cui la legge morale non lo ammetta. Ciò posto, domando: è presumibile che uno di quei due individui avesse potuto presentarsi alla coscienza degli elettori come candidato a questo Parlamento? Io credo di no; quindi ritengo che la notorietà del contraddittore è quella che manca. Posta la questione in questi termini, dobbiamo vedere qual era il candidato noto. Il candidato noto, viste le condizioni locali ed altre circostanze di fatto addotte dal relatore e riconosciute anche per via estragiudiziale, non poteva essere altro che il barone Antonino Baratta. Il perchè confermo che l'ufficio principale fece male a non dare quei voti al barone Baratta.

Vengo ad un altro punto.

Non è stato l'ufficio della sezione che non riunì al signor barone Antonino Baratta i voti che furono dati semplicemente ad Antonino Baratta. L'ufficio della sezione ch'era competente a giudicare in quest'argomento attribui, mi pare, al signor barone Baratta tutte le schede che portavano il nome di Baratta. La separazione de' voti avvenne in altro luogo, dove l'ufficio non era in grado di valutare i fatti a dovere. Sostengo adunque, come ho sostenuto in altra occasione, che l'ufficio principale, chiamato dalla legge alla ricognizione dei voti, non poteva arrogarsi il diritto di separarli.

Citerò in proposito l'elezione del signor De Luca seguita nel collegio di Chiaravalle. In questo collegio si erano tolti al signor Francesco De Luca alcuni voti e non si proclamò alcun deputato. La Camera, mettendosi al di sopra dell'ufficio, vide che quei voti si dovevano riunire, e proclamò deputato il signor Francesco De Luca.

La Camera adunque ha già stabilito un principio a questo riguardo.

Laonde, se l'ufficio elettorale tolse al signor barone

Baratta alcuni voti che gli erano dovuti, dee la Camera restituirli al medesimo, ed in questo modo rendere omaggio al principio di libertà delle sezioni locali, ed a quelli tutti che informano il sistema elettorale.

L'onorevole Sanguinetti, facendo un'escursione geografica a suo modo nelle provincie meridionali, ha detto alla Camera che colà da noi si ha l'abitudine di dare dei titoli con molta facilità. Ora io che feci pure delle escursioni geografiche, ma non ideali, ho veduto che quest'abitudine di dare dei titoli con facilità esiste dappertutto: ho veduto che in un luogo sono tutti conti, in un altro tutti marchesi, in un altro tutti cavalieri, quindi quest'appunto non può farsi soltanto alle provincie meridionali, ove anzi si va in oggi molto a rilento nel dar titoli, perchè per buona sorte il loro valore va decadendo di giorno in giorno presso la pubblica opinione. È quindi di poca importanza l'argomentazione dell'onorevole Sanguinetti.

Ciò posto, farò ancora osservare un altro fatto. Giorni sono la Camera ha convalidata l'elezione di Vigevano, se non m'inganno, nella persona del signor Luigi nobile Costa. Ebbene, in quest'elezione vi erano 10 voti al signor Luigi Costa, e gli altri voti al signor Luigi Costa nobile; l'ufficio locale aveva creduto accumularli, ed ha convalidata l'elezione del signor Costa nobile Luigi a deputato del collegio di Vigevano.

Non voglio poi seguire l'onorevole Sanguinetti nel campo quasi sterminato della teorica intorno alle nullità; non si può ammettere l'assoluto in questa materia. Non si può dire in modo assoluto: perchè manca una formalità di legge, annullo l'elezione; perchè la nullità non è stabilita nella legge, non debbo annullarla.

Noi qui dobbiamo ricordare che siamo come un corpo di giurati, e quindi pronunziamo la nullità allorquando vediamo che l'ufficio abbia mancato delle formalità, le quali ci possono far dubitare che la elezione sia il risultato della spontaneità e della libertà del voto elettorale. Quando noi ci siamo persuasi che la proclamazione dell'ufficio non corrisponde al voto degli elettori, noi pronunziamo la nullità.

Questo è il criterio che abbiamo noi; è un criterio morale che prende di guida il criterio legale.

Ora io credo che dietro tutto ciò che abbiamo saputo dall'onorevole relatore, e dietro le osservazioni che io ebbi l'onore di presentare alla Camera, noi coscienzalemente non possiamo dire che i dieci voti dati esclusivamente al signor Antonino Baratta non sieno cumulabili con quelli dati specialmente al signor barone Antonino Baratta; per conseguenza io ritengo che la votazione del primo scrutinio dovesse essere definitiva in persona dell'Antonino Baratta barone.

Faccio inoltre osservare come dopo la prima votazione in alcuni giornali dell'isola si fosse annunziato che già fosse stato proclamato a deputato a primo squittinio il signor barone Baratta, e questa ragione

spiegherebbe ancora l'assenza delle tre sezioni; più l'assenza viene anche spiegata dal fatto dell'ufficio di sezione. Imperocchè, alloraquando tale ufficio aveva cumulado i voti, naturalmente si doveva presumere in quei luoghi che l'Antonino Baratta era risultato proclamato.

Ora non essendovi avviso in contrario le sezioni non andarono a votare, sicchè l'astensione apparirebbe la conseguenza dell'arbitrio dell'ufficio principale che infirmò con la illegalità la regolarità della prima votazione.

Laonde se la Camera vuole rimediare a questo sconcio, non deve far altro che proclamare l'elezione del signor Antonino Baratta, ovvero annullare l'elezione affinchè nel dubbio possa essere di nuovo interpellato il voto degli elettori.

BOGGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cadolini.

CADOLINI. Mi riservo a parlar dopo, se alcuno insiste nel combattere le conclusioni dell'onorevole deputato Lazzaro.

SALARIS. Io sostengo le conclusioni dell'ufficio e parlerò brevemente, rettificando anzi tutto alcuni fatti che dall'onorevole Lazzaro furono posti in inesatto aspetto.

L'onorevole Lazzaro, combattendo le conclusioni dell'ufficio, asseriva che i dieci voti furono annullati dalla sezione centrale e non dalla sezione in cui i voti furono dati. Il processo verbale indica diversamente: « Il signor barone Antonino Baratta ebbe voti tanti; tanti n'ebbe il signor Basile, il signor Antonino Baratta 10; dunque la sezione non ha computato questi dieci voti al Baratta; » lasciò intatta la questione, vide il dubbio e non lo risolse. Ritenga in questo modo la Camera il fatto, non già come piacque ridirlo all'onorevole Lazzaro.

Si venne alla sezione principale; ma questa poteva forse computare i voti che la sezione non aveva computati? Non lo poteva, e nol fece, e ritenne ben fatta l'operazione della sezione secondaria.

Nè molto a proposito invocavasi il precedente stabilito nella elezione De Luca. Ricordi l'onorevole Lazzaro che nella elezione De Luca trattavasi del secondo scrutinio, e la differenza è grandissima. Nel ballottaggio basta il solo nome per aversi la sufficiente indicazione; ma non così nella votazione di primo scrutinio, alloraquando esistono più persone aventi uno stesso nome. L'onorevole Lazzaro presentava il fatto a suo modo; ma ciò ch'egli disse non è esatto.

Mi piace anche ribattere un altro argomento dell'onorevole Lazzaro. Egli disse che un giornale annunciò la proclamazione del Baratta, ciò che induceva a credere che al Baratta attribuironsi i dieci voti, dei quali non fu tenuto conto.

Anzitutto io rispondo che punto non me ne potrebbe

imporre qualunque articolo di giornale che dica proclamato o non proclamato il deputato, quando la proclamazione non sia seguita là ove dovea seguire, e non sia stata fatta da coloro che doveano farla e farla nella forma della legge. Ma sia pur vero questo fatto; dagli atti elettorali risulta che fu proclamato il ballottaggio. Quanto a me basta, nè posso dar importanza a qualunque articolo di giornale, in cui sia stato scritto diversamente.

Da ultimo mi sembra che l'onorevole Lazzaro facesse troppo abuso della massima, che la Camera in fatto di elezioni giudica come giurì. Questo è vero; ma pur bisogna interderci bene su questa massima, alla quale niuno darà il significato di un arbitrio sconfinato.

Niuno, io voglio credere, intende che sia dato al nostro arbitrio scegliere fra i candidati quello che più ci piace, sia bene o sia male eletto. Se la massima si volesse intendere in questo senso, mi si permetta ch'io recisamente la respinga.

La Camera apprezza tutti i fatti e le proteste che si allegano agli atti elettorali, e poi pronuncia il suo verdetto; ma lo pronuncia applicando la legge, dalla osservanza della quale non si discosta, anche per rispetto alla volontà degli elettori legalmente manifestata.

Non vi ha dubbio, secondo me, sulla giusta soluzione della prima questione intorno all'annullamento de' dieci voti; ne persuadono ad evidenza le ragioni addotte dall'onorevole relatore, ragioni che furono udite, e ch'io non ripeterò certamente. Quindi il ballottaggio fu legalmente proclamato.

La votazione di ballottaggio ebbe luogo, ed ottenne la maggioranza dei voti l'onorevole Basile, dunque noi dobbiamo proclamarlo deputato. Nè potrebbe avere una importanza l'osservazione, che in alcuni comuni non si conoscesse la proclamazione del ballottaggio. Del giorno non parlo, perchè il giorno del ballottaggio è sempre stabilito da un decreto reale, e niuno può mutarlo.

In quanto alla proclamazione de' candidati fra i quali deve farsi il ballottaggio, basta che nel comune capoluogo si affigga il manifesto. La ignoranza è imputabile agli elettori che non si diedero cura d'informarsi del risultato della prima votazione, e la loro negligenza non deve, non può nuocere all'eletto. La legge non prescrive la pubblicazione in ogni comune del manifesto per il ballottaggio, e le formalità non si possono accrescere ad arbitrio.

Ciò posto, resta risolta la seconda questione, la quale non ha in verità molta importanza. Io voterò, secondo le conclusioni dell'onorevole relatore, per la proclamazione a deputato del signor Basile-Basile.

BOGGIO. Io ho chiesto di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE LUCA, relatore. Domando la parola per uno schiarimento.

Io sono obbligato di dichiarare alcune cose come risultano dagli atti.

L'onorevole Lazzaro ha detto poc'anzi che la sezione aveva pronunciato ed attribuito. L'onorevole Salaris ha detto che aveva fatto distinzione tra barone Baratta ed Antonino Baratta. Ambe queste asserzioni non sono come risultano dagli atti, imperocchè nella sezione di Galati, ove questi dieci voti furono dati, furono unicamente attribuiti ad Antonino Baratta, ed in conseguenza non è stato il caso di distinguere tra barone Baratta ed Antonino Baratta.

Questo schiarimento rettifica due cose che furono asserite e che potevano indurre in diverso apprezzamento; ed io, come relatore dell'ufficio, mi sono creduto obbligato di dare queste spiegazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Sanguinetti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto dunque a partito le conclusioni dell'ufficio, che sono per l'approvazione dell'elezione del collegio di Naso.

Voci. No! no! (*Rumori*)

LA PORTA. Domando la parola per la posizione della questione.

Quando un deputato ha fatto una proposta differente da quella dell'ufficio, questa è un emendamento che deve precedere nella votazione. Vi è una proposta che emenda quella dell'ufficio, ed è che si debba proclamare un altro invece di quello per cui si chiede dall'ufficio la convalidazione: quindi bisogna mettere ai voti prima questa proposta, poi quella di annullamento, e finalmente le conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. Pare a me che sia necessario mettere innanzi tutto ai voti l'approvazione dell'elezione e poscia proclamare il deputato. (*No! no!*) Allora proclamiamo il deputato. (*ilarità*)

Quelli che intendono approvare la proposta dell'onorevole La Porta, considerandola come emendamento...

Molte voci. Ma no! no!

BOGGIO. Domando la parola per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BOGGIO. Io non comprendo come si possa dare il carattere di emendamento alla proposta dell'onorevole La Porta. L'ufficio è venuto formulando questa conclusione che per lo studio fatto della questione egli credeva che il deputato del collegio di Naso dovesse essere il Basile-Basile: per conseguenza ci propone in sostanza l'approvazione dell'elezione del signor Basile-Basile a deputato del collegio di Naso.

Ora, sarebbe la prima volta che, quando alcuno crede invece che la elezione si debba invalidare, si dovesse mettere ai voti una proposta diversa.

Coloro i quali opinano che il Basile-Basile non debba essere il deputato di Naso voteranno contro la proclamazione proposta, e se questa sarà respinta, verrà in votazione l'altra proposta.

Questo mi pare il sistema che la Camera ha sempre tenuto, rispettando la logica ed il regolamento.

Molte voci. Ai voti! ai voti! (*Vivi segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proclamazione del signor Basile-Basile a deputato del collegio di Naso, conformemente alla proposta dell'ufficio.

(Dopo prova e controprova l'onorevole Basile è proclamato deputato.)

MUZI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio di Cotrone. Questo collegio è composto di sei sezioni.

Gli elettori iscritti sono 778; i votanti furono 566.

I voti furono divisi nel modo seguente:

Il signor barone Giovanni Baracco ebbe voti 360; il signor Cosentini Gaetano 187; voti dispersi 15, voti nulli 4.

Il barone Baracco per conseguenza fu al primo squittinio proclamato deputato.

Non essendovi nessun reclamo, e le operazioni essendo regolari, l'ufficio VII ve ne propone per mio mezzo la convalidazione.

(È approvata.)

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI MISTRETTA.

DI SAN DONATO, relatore. Siccome io non sono fortunato in nulla, la sola elezione che m'è capitata nelle mani, che è quella del collegio di Mistretta, mi ha dato un lavoro grandissimo per i tanti reclami che hanno avuto luogo.

A nome dell'ufficio VIII io ve ne propongo all'unanimità l'annullamento.

Affinchè non vi potesse essere equivoco, come è accaduto per l'elezione del collegio di Milazzo, io mi sono fatto uno studio di scrivere le ragioni tutte, per le quali l'attuale ufficio è divenuto a questa unanime risoluzione.

È da sapere che il collegio di Mistretta si compone di 10 sezioni; gli elettori iscritti sono 521. Raccogliendosi i voti di nove sezioni, si osserva che essi furono ripartiti nel modo seguente: Zirilli Stefano ebbe voti 164; Camerata-Scovazzo Francesco, antico deputato al Parlamento siciliano del 1848 e nostro collega alla Camera italiana del 1861, voti 95; Sacerdote Crisafulli 84. Nel verbale della sezione di Pettineo compariscono 57 votanti, i di cui voti furono ripartiti nel modo seguente: Crisafulli ebbe voti 26; Zirilli 25; Camerata-Scovazzo 4: in modo che addizionando queste tre cifre coi risultati delle nove sezioni che ho accennato, si ha che Zirilli ottenne in tutto voti 189; Crisafulli 110; Camerata-Scovazzo 99. I voti dispersi furono 4, dichiarati nulli 2.

Ma nella sezione di Pettineo fu consumata grave illegalità, che distrugge totalmente questi risultamenti e rende nulle tutte le operazioni elettorali, e la irregolarità ella è questa, che furono in quella sezione ammessi a votare gli elettori comunali che sono 78, mentre la lista degli elettori politici approvata dal prefetto non contiene che 17 elettori.

Questo fatto risulta:

1° Dal reclamo di tre elettori presentato all'ufficio principale di Mistretta quando redigeva il verbale il giorno 24 ottobre, facendo lo spoglio dei verbali di tutte le sezioni.

2° Dalle osservazioni che fecero tre membri dell'ufficio principale quando redigevasi il verbale, i quali chiesero che della votazione della sezione di Pettineo non si tenesse conto, essendo illegale, ed il presidente avendo invitato l'ufficio a deliberare, ad unanimità esso ammise che la votazione di Pettineo era nulla.

3° Da un reclamo a firma di tre elettori politici presentato all'ufficio di Mistretta, allorchè passavasi alla seconda votazione il giorno 29 pel ballottaggio.

4° Da altro reclamo presentato da 18 elettori politici della sezione di Capizzi a quell'ufficio elettorale, quando aveva luogo la votazione per ballottaggio.

5° Dalla dichiarazione del presidente dell'ufficio di Pettineo, quando redigevasi il verbale del risultato del ballottaggio nell'intero collegio. Allora il presidente dell'ufficio principale chiedeva al signor Piedivillani Michele, che aveva portato a Mistretta, qual presidente, il verbale della sezione di Pettineo, per qual ragione osservavasi una diversità nei componenti l'ufficio di quella sezione paragonandoli a quelli che figurano nella prima votazione, ed il Piedivillani rispose con queste testuali parole: « Il primo verbale per l'ufficio provvisorio fu per equivoco fatto sulla lista elettorale amministrativa, perciò fu fatto un primo ufficio definitivo, nelle cui mani si fece la prima votazione per l'elezione del deputato: al ritorno del presidente di quell'ufficio, convinti dell'equivoco si costituì un nuovo ufficio *dai soli elettori* della lista politica; da ciò la variazione di conseguenza necessaria del secondo ufficio avanti cui fu fatta *dai soli elettori politici*, la seconda votazione di ballottaggio. » E dopo queste testuali risposte si osserva nel verbale la firma del Piedivillani, qual presidente della sezione elettorale di Pettineo.

6° Finalmente l'illegalità vien comprovata dal fatto materiale che nella prima votazione nella sezione di Pettineo votarono 57 elettori, nella seconda 11 solamente, differenza che si può solo spiegare quando si pensa che nella prima votazione furono ammessi a votare 78, e nella seconda votazione 17, perchè sono 17 tutti gli elettori politici di Pettineo.

Constatato sino all'ultima evidenza che nella sezione di Pettineo votarono illegalmente 40 elettori, poichè

presero parte alla votazione 57, mentre nella lista degli elettori politici non ve ne sono che 17, resta ad osservare quali effetti questo fatto produsse nei risultati della votazione.

I tre componenti l'ufficio principale, che nel momento della votazione del verbale fecero dichiarare dall'ufficio nulla la votazione di Pettineo, i vari elettori politici, che protestarono in differenti luoghi, e nella prima e nella seconda votazione, chiaramente lo hanno addimostrato. Essendochè Camerata-Scovazzo ottenne 95 voti e Crisafulli 84, è evidente che il primo entra in ballottaggio con Zirilli che ebbe 164 voti, se non si tien conto della votazione di Pettineo. Però se questa vuol ritenersi come legale, allora, poichè Crisafulli ebbe 26 voti, e Camerata-Scovazzo 4, aggiungendo 26 a 84 si ha 110; e a Camerata-Scovazzo aggiungendo 4 a 95 si ha 99, questi resta escluso dal ballottaggio, e vi è ammesso il prete.

Il presidente dell'ufficio principale, dietro reclamo di un componente lo stesso ufficio, il quale chiedeva che non si fosse tenuto conto della votazione di Pettineo, invitava i di lui colleghi a votare se a far ciò l'ufficio era competente, e due voti furono per l'affermativa e tre per l'incompetenza, in modo che credette proclamare il ballottaggio tra Zirilli e Crisafulli.

Passandosi alla votazione di ballottaggio il giorno 29, fra i vari riclami che in differenti sezioni furono presentati, sarebbe da dar lettura di un solo che tutte riassume le illegali operazioni consumate nella prima votazione. È molto lungo, ma, se la Camera vuole, lo leggerò.

Molte voci. No! no! Basta così, non occorre di darne lettura.

DI SAN DONATO. A questo reclamo il presidente dell'ufficio della sezione di Mistretta fa lunghe repliche che possono riassumersi in questi sensi:

Che se egli invitò gli elettori al ballottaggio fra Zirilli e Crisafulli, ciò fece perchè costoro avevano ottenuto il maggior numero di voti; che mise alla votazione la validità o nullità della votazione della sezione di Pettineo solo perchè richiesto da altri; e che non era competenza d'ufficio lo escludere la votazione di Pettineo; quasi che potesse ammettersi che in un verbale si cominci dall'affermare e stabilire un fatto; in seguito alle osservazioni di tre membri dell'ufficio per votazione unanime questo fatto viene distrutto (che è la dichiarazione della nullità della sezione di Pettineo); in seguito alle osservazioni di un altro componente dell'ufficio si vota che l'ufficio stesso si dichiara incompetente ad applicare le conseguenze logiche di quel che ha affermato; e si finisce con rispondere che non potea il presidente non aprire il ballottaggio tra Zirilli e Crisafulli per la potente ragione che in sullo aprirsi del verbale fu scritto che costoro avevano ottenuto il maggior numero di voti. In altri termini, nel verbale dell'ufficio della sezione di Mistretta si fa il seguente ra-

gionamento: Coloro che fecero lo spoglio dei verbali il giorno 24, e scrissero che Zirilli e Crisafulli avevano ottenuto il maggior numero di voti, e che dovea aprirsi tra loro il ballottaggio sono tutt'altri individui di coloro i quali nell'istesso verbale votarono ad unanimità essere nulla la votazione della sezione di Pettineo, ed a maggioranza di un solo voto si dichiararono incompetenti a non tener conto della votazione. — Ma se si leggano i loro nomi alla fine del verbale, e sono gli stessi individui che affermano, negano, ed affermano nuovamente, io non so come possano riunirsi tante contraddizioni, avendo voluto considerare due operazioni separate e distinte, ciò che è essenzialmente inseparabile, cioè la verifica dei voti ottenuti dalla verifica di chi avea dati questi voti, in qual modo erano stati dati, locchè il presidente confessa di essere stati dati illegalmente. Seguono quindi 6 altre repliche al reclamo circa al bersagliere che fu osservato alla porta d'ingresso, alle liste elettorali che non esistevano sul tavolo in sul principio della votazione, mentre consta essere stata richiesta la originale lista solo dopo mezzogiorno in virtù di certificato del segretario comunale.

Però senza intrattenere ulteriormente sulle lunghe osservazioni fatte dal presidente della sezione Mistretta posate sopra basi false, non trovo dubbio, dopo quanto ho esposto, che si debba proporre l'annullamento dell'elezione, perchè dai fatti esposti risulta che la votazione nella sezione di Pettineo si ha da ritenere come non esistente, perchè fatta da persone che non aveano diritto a votare, e se l'ufficio principale si credè incompetente a fare una tale dichiarazione, ciò non impedisce che la Camera non debba proclamarlo, facendo ciò che l'ufficio non fece. E siccome da tale negligenza ne risultò che andarono in ballottaggio il Zirilli e il Crisafulli, mentre invece doveano essere il primo e il Camerata-Scovazzo, il risultato della votazione di ballottaggio diviene nullo.

In ogni modo poi avendo votato gli elettori politici di Pettineo, ne andarono all'urna 11, i quali diedero 2 voti a Zirilli, 9 a Crisafulli. Ora, ammettendo anche che i quattro voti ottenuti da Camerata-Scovazzo fu-

rono tutti di elettori comunali, e che nella prima votazione si fossero divisi i primi come nella seconda, si rileva che Camerata-Scovazzo sarebbe sempre entrato in ballottaggio, perchè agli 84 voti di Crisafulli aggiungendosene 9 si sarebbe avuto 93 voti di risultato, mentre Camerata-Scovazzo, ammettendo sempre che non avrebbe avuto alcun voto in Pettineo, avea già avuto 95 voti. Queste ragioni hanno unanimemente deciso l'ufficio VIII a proporvi ad unanimità l'annullamento della elezione di Mistretta.

(L'elezione è annullata.)

DANZETTA, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Pontremoli.

Questo collegio, che consta di quattro sezioni, comprende 561 elettori iscritti. Ne intervennero al primo scrutinio 321, e i voti si ripartirono nel modo seguente: Ne ottenne 122 il signor cavaliere Cesare Cantù; 94 il cavaliere professore Pietro Torrigiani; 87 il signor ingegnere cavaliere Antonio Giuliani. Andarono dispersi 12 voti, e 6 furono dichiarati nulli.

Nessuno avendo riunito il numero di voti richiesto dalla legge, si dovette procedere al ballottaggio.

A questo scrutinio si presentarono 390 elettori. Il cavaliere professore Pietro Torrigiani ottenne 205 voti, ed il signor cavaliere Cesare Cantù ne ottenne 181. Quattro schede furono dichiarate nulle. In conseguenza venne proclamato deputato il signor professore cavaliere Pietro Torrigiani. L'ufficio VIII ha riconosciuto regolari tutte le operazioni, e m'incarica di proporvi la convalidazione di quest'elezione.

(L'elezione è convalidata.)

PRESIDENTE. Non essendovi più alcun relatore, pregherò gli uffici di voler portare domani della materia bastevole alle deliberazioni di una seduta.

L'adunanza è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della verifica delle elezioni.